SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 10 febbraio 2004.

Approvazione del nuovo modello di domanda «D1» di rilascio concessione e di eventuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.

DECRETO 10 febbraio 2004.

Approvazione del modello di domanda «D2» di rinnovo concessione.

DECRETO 10 febbraio 2004.

Approvazione del modello di domanda «D3» di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni.

Da 04A01939 a 04A01941

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2004 - Situazione del bilancio dello Stato.

04A03821

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2004.

Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come integrata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per il triennio 2001-2003;

Visto lo stanziamento del capitolo «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 124.453.000 euro;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 26 novembre 2003;

Visti i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», nonché all'erogazione di prestiti d'onore, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 o di disposizioni e deliberazioni delle regioni, degli organismi regionali di gestione e delle università, a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Nell'utilizzo del Fondo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta priorità di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2003

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2003 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2003/2004.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro, n. 3 foglio n. 76

Tabella - Il riparto del Fondo in applicazione dell'articolo 16, comma 8 d.PC.M. 9.4.2001

Regioni e province autonome	Riparto teorico ai sensi dell'art. 16, comma 7	Riparto Fondo integrativo anno 2002	Calcolo 80% riparto 2002 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incid enza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
			80% b	a - c					
ABRUZZO	€ 1.294.313,98	€ 3.592.133,05	€ 2.873.706,44	-€ 1.579.392,46	€ 1.579.392,46				€ 2.873.706,44
BASILICATA		€ 1.656.405,17	€ 1.325.124,13	-€ 1.325.124,13	€ 1.325.124,13				€ 1.325.124,13
CALABRIA	€ 9.860.744,06	€ 6.092.451,97	€ 4.873.961,57	€ 4.986.782,49		€ 9.860.744,06	13,43	€ 2.118.450,03	€ 7.742.294,04
CAMPANIA	€ 6.324.307,54	€ 9.299.555,20	€ 7.439.644,16	-€ 1.115.336,62	€ 1.115.336,62				€ 7.439.644,16
EMILIA ROMAGNA	€ 12.803.923,98	€ 13.516.506,30	€ 10.813.205,04	-€ 1.990.718,94	-€ 1.990.718,94				€ 10.813.205,04
FRIULI VENEZIA GIULIA		€ 5.155.487,30	€ 4.124.389,84	-€ 4.124.389,84	€ 4.124.389,84				€ 4.124.389,84
LAZIO	€ 8.565.450,64	€ 13.899.540,80	€ 11.119.632,64	-€ 2.554.182,00	€ 2.554.182,00				€ 11.119.632,64
LIGURIA	€ 3.294.925,14	€ 2.523.428,23	€ 2.018.742,58	€ 1.276.182,56		€ 3.294.925,14	4,49	€ 707.870,95	€ 2.587.054,20
LOMBARDIA	€ 16.799.866,91	€ 8.077.690,40	€ 6.462.152,32	€ 10.337.714,59		€ 16.799.866,91	22,87	€ 3.609.228,50	€ 13.190.638,41
MARCHE	€ 4.878.597,97	€ 5.114.572,80	€ 4.091.658,24	€ 786.939,73	-€ 786.939,73				€ 4.091.658,24
MOLISE	€ 94.949,20	€ 588.312,00	€ 470.649,60	-€ 375.700,40	€ 375.700,40				€ 470.649,60
PIEMONTE	€ 4.575.321,52	€ 9.395.826,47	€ 7.516.661,18	-€ 2.941.339,66	€ 2.941.339,66				€ 7.516.661,18
PUGLIA	€ 6.576.086,92	€ 3.608.691,99	€ 2.886.953,60	€ 3.689.133,32		€ 6.576.086,92	8,95	€ 1.412.785,02	€ 5.163.301,90
SARDEGNA	€ 3.641.833,72	€ 4.736.576,80	€ 3.789.261,44	-€ 147.427,72	€ 147.427,72				€ 3.789.261,44
SICILIA	€ 19.114.953,49	€ 8.370.849,60	€ 6.696.679,68	€ 12.418.273,81		€ 19.114.953,49	26,03	€ 4.106.594,13	€ 15.008.359,36
TOSCANA	€ 7.387.816,60	€ 14.338.515,13	€ 11.470.812,10	-€ 4.082.995,50	€ 4.082.995,50				€ 11.470.812,10
UMBRIA	€ 6.247.402,44	€ 4.381.251,20	€ 3.505.000,96	€ 2.742.401,48		€ 6.247.402,44	8,51	€ 1.342.171,52	€ 4.905.230,92
VALLE d'AOSTA		€ 39.927,81	€ 31.942,25	-€ 31.942,25	€ 31.942,25				€ 31.942,25
VENETO	€ 10.705.345,52	€ 8.891.052,40	€ 7.112.841,92	€ 3.592.503,60		€ 10.705.345,52	14,58	€ 2.299.901,44	€ 8.405.444,07
Provincia BOLZANO	€ 846.272,27	€ 380.715,20	€ 304.572,16	€ 541.700,11		€ 846.272,27	1,15	€ 181.810,37	€ 664.461,90
Provincia TRENTO	€ 1.440.888,11	€ 2.149.410,18	€ 1.719.528,14	-€ 278.640,04	€ 278.640,04				€ 1.719.528,14
TOTALE	**€ 124.453.000,00**	**€ 125.808.900,00**	**€ 100.647.120,00**	**€ 23.805.880,00**	€ 15.778.811,96	€ 73.445.596,75	100,00	€ 15.778.811,96	**€ 124.453.000,00**

Fonte M.I.U.R. - S.A.U.S. - Uff II -

04A03895

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2004.

Criteri relativi all'assegnazione di risorse, di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 78, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel capoverso precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che:

siano impegnati nelle attività socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi;

siano nella disponibilità dei comuni da almeno un quinquennio;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a € 1.000.000 complessivi, tramite le convenzioni da stipulare con i comuni di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono assegnate, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e I.O., Div. I, apposita domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La domanda deve indicare:

il numero degli abitanti del comune richiedente;

il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente;

dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.

Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione delle risorse il Ministero del lavoro predispone un'apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del

comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.

2. Ai comuni collocati nella graduatoria è assegnato un contributo il cui importo è pari alla copertura, per un periodo di tre mesi, ovvero di sei mesi se il comune rientra nelle aree di cui all'Obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità definite nelle convenzioni medesime.

Art. 4.

Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse già assegnate ai comuni interessati.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale: MANCINI

04A03835

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Creation Shoes soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritetnuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Creation Shoes soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Perugia (codice fiscale 01726070541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Pierluigi Zenobi, nato a Spoleto (Perugia), il 1° giugno 1939, ed ivi domiciliato in via XVI Marzo, 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03869

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. S.S.A. - Servizi sosta automobilistica - piccola soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze d'ispezione ordinaria in data 15 dicembre 2002 e del successivo accertamento in data 1° ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. S.S.A. - Servizi sosta automobilistica - Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bergamo, (codice fiscale 02109010161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Enzo Monorchio, nato a Reggio Calabria, il 4 agosto 1943, domiciliato in Calusco d'Adda (Bergamo), via V. Emanuele n. 253, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03866

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Flash piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le disposizioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Flash piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cremona, (codice fiscale 00958530339) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Paola Ferrari, nata a Cremona il 19 settembre 1964, ivi domiciliata in via Lorenzo de' Beci n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03867

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Snoopy S.c. a r.l.», in Treviolo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 12 febbraio 2004 del tribunale di Bergamo con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Snoopy S.c. a r.l.», con sede in Treviolo (Bergamo), (codice fiscale 02579710167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Enzo Monorchio, nato a Reggio Calabria,

il 4 agosto 1943, domiciliato in Calusco d'Adda (Bergamo), via V. Emanuele n. 253, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03868

DECRETO 2 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Panna Elena C.P.C. S.r.l.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio e 9 febbraio 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat e Contal;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 29 marzo 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Panna Elena C.P.C., a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Panna Elena C.P.C. S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società Panna Elena C.P.C. S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A03674

DECRETO 2 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Centro Latte Centallo S.r.l.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli

articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio e 9 febbraio 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat e Contal;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 29 marzo 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Centro Latte Centallo, a norma dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Centro Latte Centallo S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società Centro Latte Centallo S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A03675

DECRETO 2 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Newco S.r.l.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio e 9 febbraio 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat e Contal;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 29 marzo 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Newco, a norma dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Newco S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società Newco S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A03676

DECRETO 2 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Eliair S.r.l.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio e 9 febbraio 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat e Contal;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 29 marzo 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Eliair, a norma dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Eliair S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società Eliair S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A03677

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 marzo 2004.

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a. (Deliberazione n. 7/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che prevede la stipula di un contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni ed il presidente dell'Ente Poste;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante norme per l'agevolazione tariffaria postale per le spedizioni di prodotti editoriali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293/1997), recante «linee guida per il risanamento dell'Ente Poste Italiane»;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1997, n. 244 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/1998) concernente la «trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2000) concernente la conferma della concessione del servizio postale universale a Poste Italiane S.p.a.;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2002), in qualità di autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio postale;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996) sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità pubblicata, che prevede il preventivo parere di questo Comitato sullo schema dei contratti di programma;

Vista la delibera 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) con cui questo Comitato ha istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera 29 settembre 2003, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/2004) recante le nuove «linee guida per la regolazione del settore postale» e, in particolare, la raccomandazione ad inserire i nuovi orientamenti già in sede di definizione del contratto di programma 2003/2005;

Vista la nota n. prot. GMB/12639/10/03 del 21 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso il testo del contratto di programma;

Preso atto che il NARS, nella seduta del 12 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma valutato complessivamente conforme alle nuove linee guida, formulando al riguardo alcune raccomandazioni;

Ritenuto di condividere il parere del NARS licenziato nella precitata seduta;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

Roma, 5 marzo 2004

Il Presidente delegato
TREMONT

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

ALLEGATO

Bozza contratto di programma 2003-2005

CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOCIETÀ PER AZIONI POSTE ITALIANE.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione 18 dicembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Vista la deliberazione Cipe n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato in particolare che dette Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, relativamente all'andamento previsionale dell'onere di Servizio universale sostenuto dalla Società nel periodo 2003-2005, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del Servizio universale risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2.

Attività e modalità di erogazione del servizio

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 287 del 1990, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

Art. 3.

Compiti ed obblighi della Società ed attribuzioni dell'Autorità

1. La Società si impegna a porre a disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Società metterà a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione.

2. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

3. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

4. La Società è tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.

5. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.

6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'onere.

7. L'Autorità ai sensi dell'at. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 4.

Qualità dei servizi

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1º luglio 2003, come di seguito indicato:

Posta ordinaria	J+3	92%	entro il 2003;
	J+3	93%	entro il 2004;
	J+3	94%	entro il 2005;
	J+4	97%	entro il 2003;
	J+5	99%	per il triennio 2003-2005;
Posta prioritaria	J+1	87%	entro il 2003;
	J+1	87%	entro il 2004;
	J+1	88%	entro il 2005;
	J+2	98%	entro il 2003;
	J+3	99%	per il triennio 2003-2005;
Posta registrata	J+3	92%	entro il 2003;
	J+3	92%	entro il 2004;
	J+3	92,5%	entro il 2005;
	J+3	99%	per il triennio 2003-2005;
Pacco ordinario	J+5	91%	entro il 2003;
	J+5	92%	entro il 2004;
	J+5	93%	entro il 2005.

3. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati

sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenutele. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorità ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.

4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorità si riserva la facoltà di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualità inerenti al singolo servizio.

5. La Società, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorità di regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonché l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della qualità. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

Art. 5.

Reclami

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicità previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.

2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.

3. La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente.

4. La Società è altresì tenuta a fornire all'Autorità, su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

Art. 6.

Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione

1. La Società si impegna a dare compiuta attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa per il completamento del riassetto e per il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio postale universale ed alla loro razionalizzazione.

2. A tal fine la Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico; entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

3. L'onere di servizio universale sostenuto dalla Società e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano di impresa, e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del *price cap per* l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati.

4. La Società si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità.

Art. 7.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.

2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

$$T_n = T_o\left[(1+\lambda) + \left(P_{n-1} - P^*_{n-1}\right)\right]$$
$$\lambda = P^*_n - x + \alpha\Delta Q$$

dove:

T_o è la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale T_o si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni;

il coefficiente x corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potrà assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8;

ΔQ rappresenta il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del *price-cap*) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art. 4; ad esso viene applicato un coefficiente α, stimato sulla base dei dati del Piano d'impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti — ovvero evitati — dalla Società per conseguire risultati di qualità superiori — ovvero inferiori — a quelli concordati e il costo totale del servizio universale;

P e P^* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato.

T_n viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del *price-cap* per i tre anni successivi.

3. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Società si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione.

4. La Società si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Società, e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.

5. L'Autorità può richiedere in merito informazioni integrative nonché la loro pubblicazione a carico della Società, impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.

Art. 8.

Oneri del servizio postale universale

1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 deriverà dall'applicazione del meccanismo di *subsidy cap* previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$$S_n = S_{n-1}(1+\gamma)$$
$$\gamma = P^*_n - Y_n$$

dove:

S_n è il trasferimento accordato per l'esercizio n;

S_{n-1} è il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, è stato fissato pari a 428,660 milioni di euro nel Contratto di programma 2000-2002, come modificato con atto aggiuntivo del 21 febbraio 2003; P_n^* è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;

Y_n è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'onere del Servizio universale.

Sulla base del Piano di impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un onere del Servizio universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da separazione contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di euro.

3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potrà essere modificata nel periodo di vigenza del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:

a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7;

b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Settori ed aree agevolate

1. In vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Società dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena.

2. I rimborsi dovuti alla Società in questa materia sono regolati come segue:

a) per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Società, sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, e per conoscenza all'Autorità, la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pubblicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Società emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntale applicazione delle riduzioni indicate;

b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Società trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito;

c) decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali.

3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del presente articolo, darà luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera *b)*, dello stesso art. 8.

Art. 10.

Emissione di carte valori postali - Filatelia

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.

2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne dà comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.

5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.

6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

Rapporti internazionali

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.

2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U. sia a carico della Società.

4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

Art. 12.

Procedimento di approvazione

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei Contratti di Programma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si dà atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che:

in data .... lo schema di Contratto è stato trasmesso a cura del Ministero delle comunicazioni, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria, e, per ciò che concerne le agevolazioni in materia elettorale, al Ministero degli interni;

il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data .... ed in data............... ;

è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data .... ;

è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data .... ;

il CIPE ha formulato il suo parere in data ....

2. Viene dato atto che il parere dalla Ragioneria generale dello Stato, come richiamato nell'ambito del parere CIPE, contiene specifiche indicazioni circa i tempi e le modalità di inserimento nell'ambito dei provvedimenti di finanza pubblica delle risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente contratto a valere rispettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. ... Poste Italiane) e sullo stato di previsione autonomo della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 471 - cap. 472 contributi per spese di spedizione postali alle imprese editrici ed al settore non profit).

Art. 13.

Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2005; è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento anche per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alle materie che ne formano oggetto, che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi di contenuto parimenti innovativo della disciplina vigente nelle materie stesse.

2. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A03772

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 marzo 2004.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo integrato. (Deliberazione n. 46/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03 (di seguito: deliberazione n. 109/03), e 23 dicembre 2003, n. 165/03;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03;

la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 73/03;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 151/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2004, n. 1/04 (di seguito: deliberazione n. 1/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente rettificata con deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 17/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;

Viste:

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'11 marzo 2004, prot. n. 000273, ricevuta dall'Autorità in data 15 marzo 2004, prot. Autorità n. 006749;

la comunicazione della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 16 marzo 2004, prot. GRTN/P2004006707, ricevuta dall'Autorità in data 17 marzo 2004, prot. Autorità n. 007010;

la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) in data 25 marzo 2004, prot. AU/P2004000243, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2004, prot. Autorità n. 007789;

la comunicazione dell'Acquirente unico in data 25 marzo 2004, prot. AU/P2004000244, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2004;

Considerato che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 109/03, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;

l'art. 4, comma 1, della legge n. 368/2003, introduce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

l'art. 4, comma 1-*bis,* della medesima legge, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di cui al precedente alinea sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

le condizioni per l'assegnazione dei contributi di cui al richiamato art. 4, comma 1-*bis,* non sono ancora state definite;

la componente tariffaria A2 non ha un'applicazione generale su tutti i consumi finali di energia elettrica, non risultando coerente con le modalità di imposizione desumibili dal medesimo art. 4, comma 1-*bis;*

il gettito atteso dall'applicazione della componente tariffaria A2 è comunque tale da consentire l'imputazione al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di una prima parte degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale sopra richiamate;

l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili;

l'art. 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo, dispone che le spese di funzionamento dell'Osservatorio trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuto al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore;

ai sensi del comma 69.2 del Testo integrato, l'Autorità definisce le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh;

il provvedimento di cui al precedente alinea, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001, è stato adottato con la deliberazione n. 8/04;

il decreto legislativo n. 379/2003 prevede una specifica remunerazione per la capacità produttiva resa disponibile dai soggetti produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa;

la deliberazione n. 151/03 detta, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241, nonché dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628, disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;

la deliberazione n. 1/04 detta disposizioni in materia di riconciliazione dell'energia elettrica oggetto di forniture ai clienti del mercato libero nell'anno 2001 che comportano oneri in capo al Gestore della rete;

le disposizioni in materia di erogazione del servizio di dispacciamento introdotte con deliberazione n. 168/03 e sue successive modificazioni, e la loro applicazione nell'anno 2004, fanno riferimento al punto di dispacciamento quale aggregazione di più punti di prelievo, e non consentono pertanto una diretta applicazione delle componenti tariffarie A quale maggiorazione del servizio di dispacciamento;

ai sensi del numero 103) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, come modificato dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è soggetta all'aliquota IVA del 10%, l'energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso l'Acquirente unico;

Ritenuto opportuno,

aggiornare il parametro *Ct*;

rinviare al momento in cui saranno definite le modalità di assegnazione del contributo di cui all'art. 4, comma 1-*bis,* della legge n. 368/2003, l'istituzione di una specifica componente della tariffa elettrica, destinata ad essere applicata in coerenza con le disposizioni di cui al medesimo art. 4, comma 1-*bis;*

prevedere che l'ammontare complessivo annuo del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 368/2003 sia pertanto posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che presenta la necessaria capienza;

prevedere che l'onere per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili venga posto a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

adeguare l'elemento VE, tenuto conto degli effetti dalla deliberazione n. 8/04 e sulla base di stime prudenziali dell'onere da riconoscere ai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;

prevedere l'introduzione di nuovi elementi tariffari da includere nella componente CCA per la raccolta della quote, da porre in capo al mercato vincolato, del gettito necessario per:

a) la remunerazione, prevista dal decreto legislativo n. 379/2003, della capacità produttiva resa disponibile dai soggetti produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa (elemento CD);

b) la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, stabilita dalla deliberazione n. 151/03 (elemento INT);

c) la copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1/04 (elemento DP);

modificare il testo integrato prevedendo che le componenti tariffarie A vengano portate a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione per tutti i clienti finali;

adeguare la componente tariffaria A3, in considerazione dell'atteso minor onere gravante sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate in conseguenza:

a) della progressiva compensazione dello sbilancio IVA del Gestore della rete, attualmente gravante sul Conto, in seguito all'avvio dell'operatività dell'Acquirente unico, facente parte del medesimo gruppo societario;

b) di ulteriori contingenze positive che potrebbero derivare da controlli e ispezioni sugli impianti ammessi alle agevolazioni previste dal provvedimento Cip n. 6/92;

fissare i valori degli elementi CD, DP e INT, nonché adeguare i valori degli elementi PC, OD e della componente CCA;

adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, per la vendita al mercato vincolato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.

Modificazioni del Testo integrato

2.1 Al Testo integrato sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

elemento CD è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

elemento DP è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001;

elemento INT è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;

parametro γ_{CD} è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

parametro γ_{INT} è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

parametro K è la stima della media annuale della componente a copertura del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, espresso in centesimi di euro/kWh;

parametro K_T è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente a copertura del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, espresso in centesimi di euro/kWh;

parametro T è la stima della media annuale della componente a copertura del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, espresso in centesimi di euro/kWh;

parametro T_T è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente a copertura del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, espresso in centesimi di euro/kWh;

legge n. 368/2003 è la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2004;

decreto legislativo n. 387/2003 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 17 - del 31 gennaio 2004;

ii) al comma 23.1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d) CD*;

e) INT;

f) DP.».

iii) dopo il comma 23.3 sono aggiunti i seguenti commi:

«23.3.1 L'elemento *CD* di cui al comma 23.1, lettera *d)*, è pari a:

a) il prodotto tra il parametro γ_{CD} ed il parametro K per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;

b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro K_T, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.

23.3.2 L'elemento *INT* di cui al comma 23.1, lettera *e)*, è pari a:

a) il prodotto tra il parametro γ_{INT} ed il parametro T per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;

b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro T_T, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.»;

iv) al comma 23.4, dopo le parole «Gli elementi VE, PC, OD» sono aggiunte le parole «, CD, INT, DP»;

v) il comma 52.4 è soppresso;

vi) alla fine del comma 60.1 sono aggiunte le seguenti parole: «Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-*bis,* della legge n. 368/2003.»;

vii) al comma 61.2, dopo le parole «del medesimo provvedimento» sono aggiunte le parole «e le spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387/2003».

Art. 3.

Aggiornamento del parametro Ct

3.1 Il parametro Ct per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 è pari a 3,645 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1 I valori degli elementi PC, OD, CD, INT e delle componenti CCA per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 e 5.2, allegate alla presente deliberazione.

4.2 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 sono fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate alla presente deliberazione.

4.3 L'elemento VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 è pari a 0,10 centesimi di euro/kWh.

4.4 L'elemento DP per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 è pari a 0,01 centesimi di euro/kWh.

4.5 I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC_3, UC_5 e UC_6 sono fissate come indicato nelle tabelle 8 e 9 allegate alla presente deliberazione.

Art. 5.

Prezzo di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici

5.1 I valori del prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, di cui al comma 30.1 del Testo integrato, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 sono fissati nella tabella 10, allegata alla presente deliberazione.

Art. 6.

Componenti UC_4 e A_8

6.1 Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo integrato comprende anche la componente UC_4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

6.2 Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato comprendono anche la componente UC_4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

6.3 L'applicazione della componente tariffaria A_8 di cui al comma 52.2, lettera *f)* del Testo integrato, è sospesa fino al 30 giugno 2004.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° aprile 2004.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 27 marzo 2004

Il Presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	5,95
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	4,99
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,57
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	4,73
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,40
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,57

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	13,23	7,74	6,04	4,04
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	13,23	7,74	6,04	4,04
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	13,23	7,74	6,04	4,04
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	12,55	7,34	5,73	3,83
lettera e)	Altre utenze in media tensione	12,55	7,34	5,73	3,83
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	12,29	7,19	5,61	3,75

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,25
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,12
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,33
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,12
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,34
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,24

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	1,23	0,5	0,28	0,01
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	1,23	0,5	0,28	0,01
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1,23	0,5	0,28	0,01
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	1,17	0,47	0,26	0,01
lettera e)	Altre utenze in media tensione	1,17	0,47	0,26	0,01
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	1,14	0,46	0,26	0,01

Tabella 3.1: Elemento CD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		Componente CD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,08
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,11
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,03
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,11
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,08

Tabella 3.2: Elemento CD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,45	0,18	0,10	0,00
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,45	0,18	0,10	0,00
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,45	0,18	0,10	0,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,43	0,17	0,09	0,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,43	0,17	0,09	0,00
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,42	0,17	0,09	0,00

Tabella 4.1: Elemento INT per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		INT (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,14
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,06
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,19
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,05
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,20
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,14

Tabella 4.2: Elemento INT per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		INT (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,80	0,32	0,17	0,00
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,80	0,32	0,17	0,00
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,80	0,32	0,17	0,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,76	0,30	0,17	0,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,76	0,30	0,17	0,00
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,74	0,30	0,16	0,00

Tabella 5.1: Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh) con mono profilo orario
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,53
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,31
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,31
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,04
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,16
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,14

Tabella 5.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	15,82	8,85	6,70	4,16
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	15,82	8,85	6,70	4,16
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	15,82	8,85	6,70	4,16
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	15,02	8,39	6,36	3,95
lettera e)	Altre utenze in media tensione	15,02	8,39	6,36	3,95
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	14,70	8,23	6,23	3,87

Tabella 6: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	3,34
901	1800	3,33
1801	2640	4,98
2641	4440	6,23
	oltre 4440	4,98

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	4,98

Tabella 7: Elemento CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	5,63
901	1800	5,65
1801	2640	7,30
2641	4440	8,55
	oltre 4440	7,30

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	7,30

Tabella 8: Componenti tariffarie A e UC

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4		
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,09	0,09	-	0,50	0,50	-	0,11	0,11
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,06	0,06	-	0,63	0,63	-	0,21	0,21
lettera c) Altre utenze in bassa tensione									
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,09	0,09	-	0,50	0,50	-	0,21	0,21
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,05	0,05	4.469,37	0,68	0.68		0,21	0,21
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,05	-	-	0,50	-	-	0,21	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,05	-	3.718,79	0,55	-	-	0,21	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,05	-	4.689,96	0,51	-	-	0,21	-

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A5			A6		UC3		UC5		UC6		
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,05	0,05	0,15	0,15	-	0,04	-	0,06	-	64,32	0,04
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,03	0,03	0,15	0,15	-	0,04	-	0,06	-	-	0,05
lettera c) Altre utenze in bassa tensione												
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,05	0,05	0,15	0,15	-	0,04	-	0,06	529,44	-	0,04
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	366,68	0,02	0,02	0,15	0,15	-	0,04	-	0,06	529,44	-	0,04
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,02	-	0,15	-	-	0,02	-	0,06	-	-	0,03
lettera e) Altre utenze in media tensione	366,68	0,02	-	0,15	-	-	0,02	-	0,06	########	-	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	366,68	0,02	-	0,15	-	-	0,01	-	0,06	-	-	-

Tabella 9: Componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6	UC3		UC4	UC5	UC6	
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,05	0,51	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,05	0,51	0,21	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 10: Prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato

Fascia oraria	Prezzo di cessione (centesimi di euro/kWh)
F1	13,054
F2	7,434
F3	5,702
F4	3,655

04A03680

DELIBERAZIONE 27 marzo 2004.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 febbraio 2004, n. 21/04. (Deliberazione n. 49/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2004,

Visti:

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 giugno 1997, n. 67/97;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02 (di seguito: deliberazione n. 125/02);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);

il documento per la consultazione «Misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481» pubblicato in data 30 gennaio 2004 (di seguito: documento per la consultazione);

con nota inviata in data 23 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000053 (prot. Autorità n. 007602 del 24 marzo 2004), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha segnalato che in alcune situazioni ricorrenti parametri posti alla base delle misure di cui alla deliberazione n. 21/04 in ordine al controllo di quantità manifestano interventi intempestivi o non corretti tali da richiedere una modificazione degli stessi;

Considerato che:

l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare gli interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi nel settore dell'energia elettrica;

misure quali quelle indicate nell'alinea precedente debbono essere graduate in ragione della effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato;

con deliberazione n. 21/04 l'Autorità ha adottato un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento dei mercati prevenendo, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento del contratto differenziale, la copertura del rischio di prezzo per il Garante della fornitura al mercato vincolato;

la deliberazione n. 21/04 ha avviato un'attività di prove e messa a punto, condotte degli organismi tecnici cui è affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso, delle misure di cui al precedente alinea, prevedendo che in esito alle medesime prove, l'Autorità potesse provvedere a modificare la medesima deliberazione;

lo stato di avanzamento delle attività di prova del del sistema delle offerte raggiunto nel periodo successivo alla approvazione della deliberazione n. 21/04 ha consentito di procedere a verifiche attendibili sull'efficienza del sistema di negoziazione, ciò che ha consentito, altresì, di misurare, in termini altrettanto attendibili, l'efficacia delle misure adottate con la richiamata deliberazione anche rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato;

l'approccio progressivo e di verifica operativa per la messa in funzione del sistema delle offerte adottato dal Ministero delle attività produttive è ormai prossimo al completamento;

le procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo curate dalla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 21/04 hanno evidenziato un interesse del settore rispetto a questo tipo di operazione adeguato alle aspettative, in generale per i mesi diversi da quelli estivi, ma solo con riferimento alle tipologie contrattuali base load e mid merit per gli altri mesi; ne deriva che il profilo di prelievo del mercato vincolato risulta allo stato privo di adeguate coperture dal rischio prezzo nei periodi attesi di alto carico e medio carico;

Ritenuto che:

gli esiti delle procedure concorsuali per la conclusione di contratti differenziali condotte dalla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) ai sensi della deliberazione n. 21/04 dimostrano l'efficacia di tale strumento per la copertura del rischio prezzo del mercato e per la mitigazione del potere di mercato nell'offerta di energia elettrica;

sia confermata l'esigenza di porre nei mercati del giorno prima e di aggiustamento, in analogia con quanto avviene in altri Paesi, un limite massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il cui rispetto costituisca condizione per l'ammissibilità delle offerte di vendita;

la quantità di apporto minimo dei diversi operatori, da garantire per conseguire condizioni di concorrenza ed efficacia nell'offerta di energia elettrica, debba essere graduata alla dimensione relativa della capacità di ciascun operatore in opportuni raggruppamenti di zone ed alla entità della domanda rapportata all'offerta e che a tale riguardo l'esito delle prove delle misure di cui ai precedenti alinea abbia indicato l'opportunità di semplificare la struttura in zone utilizzata dalla deliberazione n. 21/04 adottando, ai soli fini del controllo del potere di mercato, una più semplice distinzione in due macro-zone rispettivamente comprendenti la zona nord e le rimanenti zone come definite dalla deliberazione n. 125/02;

qualora, nelle ore ad alto e medio carico, si presentino simultaneamente una deriva del prezzo medio dell'energia opportunamente calcolato su scala mensile, e il mancato raggiungimento da parte dell'operatore marginale della quantità di apporto minimo di cui al precedente alinea, debba essere corrisposto al medesimo operatore, in luogo del prezzo marginale di sistema, il prezzo effettivamente offerto in tutte le macro zone dove detto operatore contribuisce al soddisfacimento della domanda;

l'esito delle prove di cui ai precedenti alinea e le considerazioni espresse dagli operatori riguardo al secondo documento di consultazione abbiano evidenziato l'opportunità di introdurre i seguenti aggiustamenti puntuali alla formulazione delle misure adottate con la deliberazione n. 21/04:

a) una più precisa definizione della quantità di apporto minimo che appare essere più adeguata alla realtà dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

b) una correlazione puntuale all'entità dei contratti per differenza stipulati dall'Acquirente Unico del prezzo di riferimento utilizzato per valutare l'entità della deriva del prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;

sia necessario acquisire attraverso la definizione di opportuni indici dati relativi alla dinamica sia dell'offerta di energia elettrica sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per i diversi mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi di dispacciamento);

detti indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine alla riservatezza o segretezza di informazioni aziendali, commerciali, industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici allo scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei mercati;

sia opportuno che le misure basate sulla quantità di apporto minimo debbano avere vigore nel solo anno 2004;

sia necessario prevedere la facoltà per l'Acquirente Unico di condurre nuove procedure concorsuali per la stipula di ulteriori contratti differenziali che tengano conto del proprio profilo di prelievo, con l'obiettivo di consentire il rispetto delle indicazioni quantitative di cui alla deliberazione a 21/04, nonché la stipula di ulteriori quantità significative ai fini della copertura dal rischio prezzo;

sia opportuno che la ficoltà di cui al precedente alinea possa essere esercitata ricorrendo ad aste discriminatorie al ribasso con un prezzo base d'asta, fissato dall'Acquirente Unico, il cui valore da un lato possa destare maggiore interesse nei soggetti produttori di energia elettrica, e dall'altro possa contenere gli oneri complessivamente posti a carico dei clienti del mercato vincolato;

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della interpretazione e della applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04, integrate come segue:

deliberazione n. 21/04 è la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04;

macro-zona A è la zona nord come definita nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;

macro-zona B è l'insieme delle rimanenti zone diverse dalla zona nord e dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02.

Art. 2.

Criteri per la definizione degli indici di mercato per i mercati dell'energia

2.1 L'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 21/04, è sostituito dal seguente:

«4.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:

a) alla quota di ciascun operatore di mercato con riferimento all'energia elettrica ceduta in tali mercati;

b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato è risultata marginale;

c) alla differenza, espressa in termini percentuali, tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina ed il prezzo della penultima offerta accettata;

d) alla quantità dell'ultima offerta accettata, in rapporto al totale delle offerte accettate nella zona.».

Art. 3.

Criteri per la definizione di indici di disponibilità

3.1 I commi 7.3 e 7.4 della deliberazione n. 21/04, sono sostituiti dai seguenti commi:

«7.3 Il Gestore della rete calcola, per ciascuna zona, ciascuna ora e con riferimento a ciascun operatore di mercato, la differenza tra:

a) la capacità totale disponibile, definita ai sensi del successivo comma 8.2, ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilità accidentali;

b) la capacità non contrattualizzata nella disponibilità dell'operatore di mercato medesimo, definita ai sensi del successivo comma 8.7.».

«7.4 Il Gestore della rete calcola, per ciascun operatore di mercato, un indice di offerta residuale pari al rapporto, espresso in termini percentuali, tra:

a) la differenza di cui al comma 7.3, e

b) il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria e l'esportazione netta della zona, sulla base della direzione statisticamente prevalente dei transiti infrazonali valutata sul mese di riferimento, pubblicato dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 13, comma 13.1.».

Art. 4.

Capacità disponibile

4.1 L'art. 8 della deliberazione n. 21/04 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Capacità disponibile

8.1 La capacità nella disponibilità di un operatore di mercato in una zona è la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella zona iscritte nel registro delle unità di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata e della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzione di cessione destinata;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella zona al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzione di cessione destinata e tenendo conto della disponibilità oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche.

8.2 La capacità totale disponibile in una zona è la somma dei seguenti elementi:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella zona iscritte nel registro delle unità di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella zona al netto della potenza efficiente, tenendo conto della disponibilità oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche.

8.3 La capacità non contrattualizzata nella disponibilità di un operatore di mercato è pari alla differenza tra la capacità nella disponibilità dell'operatore, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programnmata e ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilità accidentali, e la potenza di riferimento di eventuali contratti differenziali conclusi dal medesimo operatore ai sensi del successivo Titolo 2.».

Art. 5.

Contratti differenziali

5.1 All'art. 10 della deliberazione n. 21/04 sono aggiunti i seguenti commi:

«10.7 Per l'anno 2004, l'Acquirente Unico al fine di meglio riprodurre il profilo della propria domanda e di incrementare le quantità dei contratti differenziali può concludere entro il 15 aprile 2004 contratti differenziali con controparti individuate attraverso procedure concorsuali configurate come aste discriminatorie al ribasso, con prezzo base d'asta fissato dall'Acquirente Unico e pari, al massimo, al prezzo all'ingrosso per l'anno 2004 aumentato del 2%.

10.8 Ciascun contratto differenziale di cui al comma 10.7 impegna:

a. l'operatore di mercato a riconoscere all'Acquirente Unico un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo di durata del contratto, al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *c)*, della disciplina e la quantità di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto;

b. l'Acquirente Unico a riconoscere all'operatore di mercato un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo contrattuale, al prodotto tra il prezzo di assegnazione risultante dalla procedura concorsuale e la quantità di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto.

10.9 Le quantità di energia elettrica oggetto di tutti i contratti differenziali stipulati dall'Acquirente Unico non devono eccedere la stima del profilo orario del mercato vincolato approvvigionato nel mercato del giorno prima.».

Art. 6.

Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantità minima

6.1 L'art. 12 della deliberazione n. 21/04, è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantità minima.

12.1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente al periodo ricompreso tra l'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004.

12.2. Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *c)* della disciplina relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantità vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

12.3. Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese, la media dei prezzi all'ingrosso per l'anno 2004, relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantità vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. Il valore risultante dalla media è moltiplicato per un fattore *Pp* pari a:

$$Pp = 1 + 0,05^{*} \min\begin{cases} 0,425^{*}(1/(1 - Qd/Qtot) - 1) \\ 1 \end{cases}$$

dove:

Qd sono le quantità di energia contrattualizzate dall'Acquirente Unico attraverso i contratti differenziali stipulati entro il 30 aprile 2004;

Qtot è la stima della domanda del mercato vincolato dall'avvio del dispacciamento di merito economico al 31 dicembre 2004, al netto dell'energia elettrica CIP 6 ceduta all'Acquirente Unico dal Gestore della rete e dell'energia elettrica di cui all'art. 9 della deliberazione n. 157/03, effettuata dall'Acquirente all'inizio del medesimo periodo.

12.4. Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui la media si riferisce.

12.5. Per i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la media di cui al comma 12.2 è calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi trenta giorni, assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di alto e medio carico ridotti di 1€/MWh e ponderati per la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma 8.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 67/03.

12.6. Qualora la media dei prezzi di cui al comma 12.2 sia superiore al valore determinato ai sensi al comma 12.3, il Gestore del mercato calcola, per ciascun operatore di mercato marginale in una zona, la differenza, per ciascuna macro zona e per ciascuna ora, tra le quantità vendute nel mercato dei giorno prima ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e la quantità minima Q^{h}_{min} definita ai sensi del comma 12.8.

12.7. Qualora, per una data macro-zona e una data ora, la differenza di cui al comma 12.6 sia negativa, i prezzi liquidati all'operatore di mercato marginale dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unità di produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2. lettera *b)*, della disciplina.

12.8. Il Gestore del mercato determina la quantità minima oraria Q^{h}_{min} imputabile a ciascun operatore di mercato, in una macro-zona, pari a:

$$Q^{h}_{\min} = \max\begin{cases} 0,75^{*}D^{h*}x^{h}_{i} - 3^{*}D^{h*}\left(1 - x^{h}_{i}\right)^{*}\left(F^{h} - 1\right) \\ 0 \end{cases}$$

dove:

D^{h} è la quantità complessivamente accettata in acquisto nell'ora *h* alla chiusura del mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, aumentata delle importazioni nette;

x^{h}_{i} è la quota di mercato dell'operatore di mercato *i* nell'ora /*h*, calcolata come rapporto tra la capacità

nella disponibilità del medesimo operatore nella macro zona e capacità totale disponibile della macro-zona definite rispettivamente ai commi 12.9 e 12.10;

F^h è il rapporto tra la capacità totale disponibile nell'ora h e la domanda D^h.

12.9. La capacità nella disponibilità di un operatore di mercato in una macro-zona è la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella macro-zona iscritte nel registro delle unità di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilità accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella macro-zona, tenendo conto della disponibilità oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche;

12.10. La capacità totale disponibile in una macro zona è la somma dei seguenti elementi:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella macro zona iscritte nel registro delle unità di produzione (RUP) al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilità accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella macro-zona, tenendo conto della disponibilità oraria stimata delle rispettive fonti energetiche.

12.11. Ai fini della determinazione della potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate di cui ai commi 12.9 e 12.10, alla potenza degli impianti turbogas è applicato un fattore Tu = 0,1; è inoltre sottratta dalla potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche l'indisponibilità, valutata a consuntivo, connessa a vincoli e limiti ambientali, nonché alle congestioni strutturali definite dai poli limitati.

12.12. Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione del corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/03.

12.13. Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.7 dandone tempestiva comunicazione all'Autorità.».

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 27 marzo 2004

Il presidente: ORTIS

04A03769

DELIBERAZIONE 30 marzo 2004.

Disposizioni urgenti in materia di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato e di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 50/2004).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 4 relativo alla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati;

gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato delle offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/2004);

Considerato che:

l'Acquirente unico è titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato dal 1° gennaio 2004 ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003; e che l'art. 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevedono che siano definite direttive per la stipula di contratti di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, assicurando l'equilibrio economico del medesimo Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attività di propria competenza;

la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al mercato vincolato e che i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici cessionarie della medesima energia;

l'art. 30 del testo integrato stabilisce che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato pagato dalle imprese distributrici all'Acquirente unico è determinato dal medesimo Acquirente al termine di ciascun mese e che tale prezzo è pari, in tale mese, al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

il costo unitario per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di cui al precedente alinea è pari alla somma del costo unitario di acquisto dell'energia elettrica, sia attraverso il sistema delle offerte che attraverso contratti di compravendita conclusi al di fuori del medesimo sistema, dei costi unitari sostenuti per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento e del corrispettivo unitario riconosciuto al medesimo Acquirente unico;

la deliberazione n. 48/04 prevede una fase di avvio del dispacciamento di merito economico definendo una disciplina aderente alle esigenze poste dall'operatività del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trova applicazione sino al termine di tale fase, ossia per il solo anno 2004;

il Titolo 5 della deliberazione n. 48/04 prevede, tra i corrispettivi a carico dell'utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico e il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001;

i corrispettivi indicati al precedente alinea concorrono alla determinazione dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento e, conseguentemente, alla determinazione del prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo integrato;

l'art. 5, comma 7, della deliberazione n. 5/04 stabilisce che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004 in deroga a quanto disposto dall'art. 31, comma 31.1, del testo integrato, la determinazione per ciascuna impresa distributrice della quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti è effettuata a prescindere dal disposto della deliberazione n. 118/03; e che, pertanto, la disciplina posta dalla deliberazione n. 118/03 debba applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2004;

il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorità, con lettera in data 20 febbraio 2004, prot. GRTN/P2004003962, e, successivamente, per le vie brevi nel corso di incontri riguardo all'implementazione della disciplina definita nella deliberazione n. 118/03, che alcune imprese distributrici non hanno ancora provveduto agli adempimenti previsti nella sopra richiamata deliberazione;

il Gestore della rete, con lettera in data 30 marzo 2004, prot. AD/P2004000062 (di seguito: lettera del 30 marzo 2004), nel confermare il permanere di alcune delle situazioni rappresentate nella lettera di cui al precedente alinea, ha richiesto all'Autorità di differire l'entrata in operatività della disciplina della deliberazione n. 118/03 sino al 1° luglio 2004;

Ritenuto che sia:

necessario sopprimere l'art. 5 e la tabella 10 della deliberazione n. 46/04 in quanto il prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo integrato viene determinato al termine di ciascun mese;

opportuno prevedere che ai fini della determinazione del prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo integrato, per il periodo compreso tra la data di avvio del dispacciamento di merito economico ed il 31 dicembre 2004, il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sia pari al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per il servizio di scambio di cui al Titolo 2 della deliberazione n. 48/04;

opportuno modificare, in conseguenza della sopravvenuta imprevista impossibilità di attivare la disciplina di cui alla deliberazione n. 118/03, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, la modalità di calcolo dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice di cui all'art. 31 del testo integrato, atteso che la data del 30 giugno appare essere compatibile con la risoluzione delle problematiche rappresentate nella lettera 30 marzo 2004;

opportuno modificare la definizione delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, di cui all'art. 43 del testo integrato per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004.

Delibera:

Art. 1.

Diposizioni transitorie in materia di prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici

1.1 Per il periodo compreso tra il 1º aprile 2004 e il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 30 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007 approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato), il costo unitario sostenuto dalla società Acquirente unico S.p.a. per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento di cui al comma 29.1, lettera *a)*, punto *i)*, del medesimo articolo è assunto pari al costo unitario sostenuto dalla medesima società per il servizio di scambio di cui ai Titolo 2 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04.

1.2 L'art. 5 e la tabella 10 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 46/04, sono soppressi.

Art. 2.

Disposizioni transitorie in materia di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice.

2.1 Per il periodo compreso tra il 1º aprile 2004 e il 30 giugno 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 31, comma 31.1, del testo integrato, la quantità di energia elettrica destinata, da ciascuna impresa distributrice, ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti è pari, per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:

a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;

b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.

2.2 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 2.1, lettera *a)*, è pari alla somma dell'energia elettrica:

a) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessone, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna *B*, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;

b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna *A*, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;

c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna *A*, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;

2.3 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 2.1, lettera *b)*, è pari alla somma dell'energia elettrica:

a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna *B*, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato;

b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna *A*, di cui all'allegato n. 1 del testo integrato.

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti dei mercato vincolato.

3.1 Per il periodo compreso tra il 1º aprile 2004 e il 30 giugno 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 43 del testo integrato si applica quanto previsto nel presente articolo.

3.2 In ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1, il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, *CA*, è assunto pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4, ed è calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_{c} \sum_{i} pau_{i,m} * q_{m}^{c,NM} * \varphi_{i,m} * \lambda$$

con:

i indica ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4;

m indica ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1;

pau_i, è il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato di cui all'art. 30 del testo integrato, per ciascuna fascia oraria i del mese m;

$q_{m}^{c,NM}$ energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato della tipologia contrattuale c, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per cia-

scuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4 nel mese m. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere *c)*, *e)* ed *f)* del testo integrato, sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;

$q_{i,m}^{c,M}$, energia elettrica fornita in ciascuna fascia oraria i del mese m ai clienti del mercato vincolato della tipologia contrattuale c dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere *c)*, *e)* ed *f)* del testo integrato, sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;

$q_{i,m}^{imm}$, quantità di energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna fascia ora ria i del mese m e destinata ai clienti del mercato vincolato calcolata ai sensi dell'art. 2 al netto della quantità di energia elettrica destinata ad autoconsumo. Gli autoconsumi, corretti per le perdite, sono attribuiti a ciascuna fascia oraria in base al profilo dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

$\varphi_{i,m}$, quota parte dell'energia elettrica acquistata dall'impresa distributrice in ciascuna fascia oraria i del mese m destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la seguente formula:

$$\varphi_{i,m} = \frac{\left(q_{i,m}^{imm} - \sum_{c} q_{i,m}^{c,M} * \lambda\right)}{\sum_{i}\left(q_{i,m}^{imm} - \sum_{c} q_{i,m}^{c,M} * \lambda\right)}$$

3.3 I ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato (*RA*), per ciascuna tipologia contrattuale *c*, sono assunti pari ai ricavi ottenibili dalla medesima tipologia contrattuale applicando la componente *CCA* per i clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, al netto della componente *VE*.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° aprile 2004.

Milano, 30 marzo 2004

Il presidente: ORTIS

04A03767

DELIBERAZIONE 1° aprile 2004.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 20 febbraio 2001, n. 26/01 (Deliberazione n. 51/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° aprile 2004

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01, ha approvato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 69 del 23 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 26/01);

ai sensi dell'art. 2, commi 27 e 28, della legge n. 481/1995 l'Autorità è dotata di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con proprio regolamento definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge n. 481/1995;

la deliberazione n. 26/01;

Considerato che l'ormai avvenuto consolidamento in capo al direttore generale, anche attraverso la costituzione dei necessari supporti operativi, dei compiti di supporto al Collegio nella gestione dei processi decisionali renda opportuno l'accorpamento a detti compiti della funzione di conservazione degli originali;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare con modifiche e integrazioni il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nei termini sopra indicati

Delibera

Di approvare il seguente provvedimento.

Art. 1.

Verbali delle riunioni

1.1 Il comma 7.2 della deliberazione n. 26/01, è sostituito dal seguente comma:

«7.2 I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e conservati dal direttore generale.».

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* delle repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 1° aprile 2004

Il presidente: ORTIS

04A03770

DELIBERAZIONE 1° aprile 2004.

Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica. (Deliberazione n. 52/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° aprile 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visti:

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

le proposte di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica trasmesse all'Autorità dalle imprese distributrici ai sensi dell'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 118/03 (di seguito: le proposte delle imprese distributrici);

Considerato che:

l'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 118/03 stabilisce, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area, che:

a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorità;

b) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria;

l'art. 10, comma 1, della deliberazione n. 118/03 stabilisce che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una proposta per l'attribuzione su base oraria l'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;

l'analisi delle proposte delle imprese distributrici ha evidenziato che l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica deve tenere conto della collocazione geografica di detti impianti sul territorio nazionale, nonché dell'eventuale capacità di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione;

Ritenuto che sia opportuno stabilire le modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica del mercato libero tenendo conto delle proposte delle imprese distributrici in merito alla localizzazione geografica di detti impianti e dell'eventuale capacità di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione, nonché di opportune misure di gradualità;

Delibera:

Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

ora convenzionale di accensione è l'ora in corrispondenza della quale è convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione pubblica;

ora convenzionale di spegnimento è l'ora in corrispondenza della quale è convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;

decadi sono, per ciascun mese, i seguenti raggruppamenti di giorni:

a) prima decade: dal primo al decimo giorno del mese;

b) seconda decade: dall'undicesimo al ventesimo giorno del mese;

c) terza decade: dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese;

prima fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra l'ora convenzionale di accensione e le ore 24.00 dello stesso giorno;

seconda fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra le ore 24.00 e l'ora convenzionale di spegnimento;

fascia geografica è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;

fascia geografica centrale è l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto;

fascia geografica occidentale è l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;

fascia geografica orientale è l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Art. 2.

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica i cui punti di prelievo non sono trattati su base oraria e corrispondenti a clienti del mercato libero.

Art. 3.

Determinazione del profilo orario di prelievo

3.1 Il profilo orario di prelievo di energia elettrica nei punti di prelievo non trattati su base oraria relativi di impianti di illuminazione pubblica di cui all'art. 2, comma 2.1, è posto pari, ad una potenza oraria determinata, in ciascuna decade di ciascun mese, in maniera tale che:

a) il valore della potenza oraria di prelievo della prima fascia di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione della prima ora;

b) il valore della potenza oraria di prelievo della seconda fascia di accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad eccezione dell'ultima ora;

c) nel caso in cui siano adottate misure tecniche per la modulazione del flusso luminoso che comportino una riduzione del prelievo di energia elettrica durante la seconda fascia di accensione, il valore di cui alla precedente lettera *b)* sia posto uguale al 75% del valore di cui alla precedente lettera *a)*;

d) il valore della potenza oraria di prelievo nella prima ora della prima fascia di accensione è pari al valore di cui alla precedente lettera *a)* moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;

e) il valore della potenza oraria di prelievo nell'ultima ora della seconda fascia di accensione è pari al valore di cui alla precedente lettera *b)* moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;

f) l'energia elettrica sottesa al profilo orario di prelievo risulti pari all'energia elettrica prelevata nel mese per il quale detti profili sono determinati.

3.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

3.3 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 3.2.

3.4 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 3.2.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Fino al 31 dicembre 2004, le ore di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale e della fascia geografica orientale sono poste pari a quelle della fascia geografica centrale.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 1° aprile 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

ORE CONVENZIONALI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
CON RIFERIMENTO ALLA FASCIA GEOGRAFICA CENTRALE

mese	Decade	ora convenzionale di accensione	ora convenzionale di spegnimento
Gennaio	1	17.05	7.55
	2	17.15	7.50
	3	17.25	7.45
Febbraio	1	17.40	7.35
	2	17.55	7.20
	3	18.10	7.05
Marzo	1	18.20	6.50
	2	18.35	6.30
	3	18.50	6.10
Aprile	1	20.05	6.50
	2	20.15	6.30
	3	20.30	6.10
Maggio	1	20.45	5.55
	2	20.55	5.40
	3	21.10	5.30
Giugno	1	21.20	5.20
	2	21.25	5.20
	3	21.30	5.20
Luglio	1	21.30	5.30
	2	21.20	5.40
	3	21.10	5.45
Agosto	1	20.55	6.00
	2	20.40	6.15
	3	20.20	6.30
Settembre	1	20.00	6.45
	2	19.40	6.55
	3	19.20	7.10
Ottobre	1	19.00	7.20
	2	18.40	7.35
	3	18.25	7.45
Novembre	1	17.10	7.00
	2	16.55	7.15
	3	16.50	7.25
Dicembre	1	16.50	7.40
	2	16.50	7.45
	3	16.55	7.55

04A03773

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 marzo 2004.

Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a: «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati». (Deliberazione n. 1/04/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 marzo 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11 e 83;

Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1º agosto 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;

Visti i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dall'approvazione del provvedimento relativo alla «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati».

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportate rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 marzo 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A: «ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI»

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», finalizzato a definire il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbo-

nati di cui all'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all'allegato *B* della presente delibera.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato *B*, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 5-26 dell'allegato *B*, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri da A a G del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro direzionale is. BS - «Torre Francesco»
80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081/7507621.

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'allegato *B*, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS, i partecipanti forniscono anche la propria valutazione relativa all'impatto esterno della misura proposta.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

ALLEGATO *B*

Proposta di provvedimento

ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI

1) *Il procedimento istruttorio.*

1. L'Autorità, con l'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», di seguito Piano di numerazione, ha previsto l'introduzione di una categoria di numerazioni per l'offerta dei servizi di informazioni abbonati. All'art. 28, comma 4, del Piano di numerazione, l'Autorità si è riservata di definire, con separato provvedimento, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione per le numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sopra citato.

Facendo seguito a tale decisione, l'Autorità ha avviato il procedimento «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati» con la comunicazione pubblicata sul proprio sito web dell'Autorità in data 15 settembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222.

2. Nel corso della fase istruttoria sono stati convocati in audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR, avevano fornito contributi e proposte in merito all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazioni elenco abbonati, nonché le imprese che, ai sensi della comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno fornito contributi scritti e avanzato richiesta di essere convocati in audizione.

3. In particolare sono stati convocati in audizione gli operatori H3G S.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Edisontel S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Atlanet S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Tim S.p.a. e Albacom S.p.a. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del 6 ottobre 2003, non ha però ritenuto di intervenire. Sono state inoltre acquisite le memorie scritte fornite dalle società H3G S.p.a., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Fastweb S.p.a. e The Number UK Ltd.

4. Sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase del procedimento, l'Autorità, con la presente proposta, formula le proprie valutazioni ed i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento al calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati, nonché sulle condizioni di offerta dei servizi medesimi. Le decisioni che l'Autorità intende proporre sono riportate nei punti da A a G.

2) *Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento.*

5. La delibera n. 36/02/CONS, ha disposto le modalità ed il calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. In particolare, la base di dati unica ha la finalità di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati. Inoltre, la medesima delibera n. 36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalità pro-concorrenziali, l'identificazione di una specifica categoria di numerazioni attraverso la quale gli operatori e le imprese interessate potessero espletare, in condizioni di parità anche dal punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati.

6. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino ad ora utilizzato una numerazione breve a due cifre («12») per lo svolgimento del proprio servizio di informazione abbonati e che attraverso tale servizio, Telecom Italia, ha fornito il servizio universale definito all'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sino all'entrata in vigore del codice delle

comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema di comunicazioni elettroniche.

7. L'Autorità, in attuazione a quanto disposto dalla delibera n. 36/02/CIR, ha identificato, all'art. 24 del Piano di numerazione, l'arco di numerazione «12XY» per l'espletamento dei servizi informazione abbonati, demandando ad uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione. Tale previsione risulta in linea con i poteri attribuiti all'Autorità dal codice delle comunicazioni elettroniche che prevede all'art. 15, comma 2: «L'Autorità stabilisce il piano di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».

3) *Il calendario di attuazione.*

8. La maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha sottolineato che la previsione di tempi certi e ragionevoli per l'apertura delle numerazioni del tipo «12XY» assume una rilevante importanza per garantire un tempestivo avvio dei servizi di informazione abbonati su tali numerazioni a beneficio sia dell'utenza sia delle imprese che già offrono servizi di questo tipo su altre numerazioni con uno svantaggio competitivo legato alla immediata riconoscibilità della numerazione «12». Parimenti è stata evidenziata la necessità di prevedere in maniera accurata le modalità di transizione dalla numerazione 12 all'apertura delle numerazioni del tipo «12XY», ivi incluse le forme ed i contenuti delle informative agli utenti. A tale riguardo si rileva che sono emerse posizioni discordanti in merito alla possibilità ed opportunità di far coesistere, anche per periodi limitati, numerazioni a due cifre (12) ed a quattro cifre ovvero i numeri 12XY che saranno attribuiti.

9. In merito al primo punto, buona parte degli operatori ritengono che l'apertura delle numerazioni debba essere effettuata nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'espletamento di tutte le attività di predisposizione delle reti da parte degli operatori (definizione di eventuali aspetti tecnici, modifica degli accordi di interconnessione ed implementazione degli adeguamenti di rete) ed a informare adeguatamente l'utenza ed il mercato del cambiamento in atto. Alcuni operatori stimano che, a partire dall'approvazione delle decisioni dell'Autorità, un periodo di tre mesi sia sufficiente per lo svolgimento delle sopra citate attività mentre altri ritengono necessario un periodo di circa sei mesi. In un caso, è stato evidenziato che risulta necessario un periodo più lungo di almeno dodici mesi prima dell'apertura delle numerazioni 12XY e di ulteriori sette mesi di coesistenza tra il «12» e le numerazioni 12XY. Ciò è stato motivato in primo luogo sulla considerazione che il numero 12 risulta noto ed utilizzato da alcuni decenni e che il passaggio alla nuova numerazione avrebbe un impatto significativo sulla clientela, che lo stesso soggetto stima in circa cinque mesi nell'ipotesi di utilizzare due cicli di fatturazione per informare la totalità della propria utenza. Inoltre, sempre secondo lo stesso soggetto, occorre aggiungere un ulteriore tempo tecnico necessario per la modifica delle specifiche di interconnessione e l'implementazione delle relative soluzioni tecniche.

10. In merito alla fase di transizione tra numero 12 e avvio dei servizi su numerazioni 12XY, alcuni operatori ritengono impossibile la coesistenza tra numerazioni a due e quattro cifre e pertanto propongono che, a partire da una data certa, la numerazione 12 venga chiusa contestualmente all'avvio di almeno una numerazione del tipo 12XY. In un caso, viene invece evidenziato che la coesistenza debba essere consentita per almeno sette mesi, con una modalità per la quale, alla selezione del solo numero 12, dopo un tempo prefissato l'utente invece di essere informato della chiusura di tale numerazione e della disponibilità delle nuove numerazioni 12XY, venga instradato sull'operatore che offre l'attuale servizio 12. Successivamente a tale periodo, il medesimo soggetto ritiene che debba essere prevista, per almeno dodici mesi, una fonia che informi l'utente della chiusura del 12. Relativamente alle comunicazioni all'utenza finalizzate all'informazione sul passaggio da 12 a 12XY, la maggior parte degli operatori ritiene che, antecedentemente all'avvio delle numerazioni 12XY, devono essere fornite all'utente che accede al servizio 12 informazioni in modalità «neutra» ovvero che non indichino la numerazione 12XY che sarà assegnata ad un particolare operatore. Ciò garantirebbe che l'avvio delle nuove numerazioni avvenga in una situazione di trasparenza e di non discriminazione, a garanzia di tutti gli operatori che intendono avviare tali servizi. Un'informativa con le modalità analoghe, sempre secondo gli stessi operatori, dovrebbe essere inserita nelle comunicazioni alla clientela.

11. Tenuto conto delle posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, l'Autorità ritiene opportuno che l'introduzione delle nuove numerazioni 12XY avvenga nel rispetto di un periodo di transizione finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dell'utenza che, utilizzando da tempo il servizio a due cifre, deve essere adeguatamente informata sulla cessazione dell'erogazione del servizio su tale codice e sul contestuale avvio delle nuove numerazioni 12XY. A tale proposito, l'Autorità ritiene altresì opportuno, al fine di fornire ampia e chiara informativa alla clientela e garantire una sostanziale parità tra tutti i soggetti che intendono fornire servizi su tali numerazioni, che la transizione avvenga senza prevedere un periodo di coesistenza tra numerazioni a due ed a quattro cifre, ferma restando l'adozione di opportune cautele per informare i clienti che continueranno a selezionare la numerazione 12 successivamente all'avvio dei 12XY. Infatti, le recenti esperienze nelle modifiche al Piano di numerazione hanno mostrato che un periodo di coesistenza tra differenti numerazioni può generare incertezze e confusione tra gli utenti. A tale riguardo, risulta necessario che tutti gli operatori contribuiscano a garantire, con ogni mezzo, una corretta informazione all'utenza sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'apertura delle numerazioni 12XY. L'Autorità ritiene opportuno che i messaggi fonici da introdurre sulla numerazione 12 informino l'utenza sul passaggio in atto senza fare riferimento a specifiche numerazioni 12XY che saranno utilizzate da Telecom Italia o da altri operatori. Analoghe modalità dovranno essere seguite per le informazioni fornite attraverso la fattura telefonica.

12. Il periodo transitorio in questione ha anche lo scopo di permettere l'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie all'avvio operativo delle nuove numerazioni 12XY e per assicurare il raggiungimento delle stesse da parte di tutti gli utenti indipendentemente dalla rete di appartenenza. A tale riguardo l'Autorità ritiene che, configurandosi la numerazione 12XY come numerazione non geografica, siano già disponibili le necessarie normative tecniche nonché, nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, le procedure per l'apertura di numerazioni non geografiche in capo allo stesso operatore ed a quelli interconnessi.

Il periodo transitorio dovrà pertanto assumere una durata limitata e ragionevole, in quanto l'Autorità ritiene indispensabile far beneficiare gli utenti nel più breve tempo possibile degli effetti legati al raggiungimento di un regime di piena concorrenza in termini di qualità e quantità delle offerte disponibili per i servizi di informazione abbonati, garantendo ai soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del codice delle comunicazioni, l'utilizzo di numerazioni similari nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

13. L'Autorità ritiene quindi che un periodo di sei mesi dalla adozione finale del provvedimento sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY sia ragionevole ed adeguato a contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate. Infatti da una parte si ritiene possibile procedere ai necessari adeguamenti entro tale periodo e dall'altra tale durata permette una corretta informativa a tutta l'utenza sia attraverso i normali canali pubblicitari sia attraverso la fattura telefonica. Ciò premesso si ritiene che l'avvio operativo delle numerazioni 12XY possa essere stabilito a partire dal 1° gennaio 2005.

A. L'Autorità esprime pertanto l'orientamento di:

A1. Garantire l'apertura delle numerazioni 12XY a partire dal 1° gennaio 2005, con la contestuale cessazione dell'offerta di informazioni abbonati sulla numerazione 12;

A2. Richiedere a Telecom Italia, nei quattro mesi antecedenti tale data, di informare gli utenti che accedono alla numerazione 12 in merito alla possibilità di accedere, dal 1° gennaio 2005 ai servizi di

informazioni abbonati offerti sulle numerazioni 12XY. Tale messaggio non deve riportare indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese;

A3. Richiedere a tutti gli operatori di fornire alla propria utenza, attraverso le fatture ed i servizi di customer care le informazioni di cui al punto A2 secondo le stesse modalità;

A4. Richiedere a tutti gli operatori di accesso, nei dodici mesi successivi alla data del 1º gennaio 2005, di informare l'utenza che selezioni la numerazione 12 del cambiamento avvenuto, con le modalità riportate al punto A2.

4) *Requisiti soggettivi e modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.*

14. In merito ai requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati, alcuni soggetti ritengono che tali numerazioni debbano essere attribuite ai soli operatori già assegnatari di numerazioni utilizzate per la clientela ed in grado di garantire l'offerta di servizi su tutto il territorio nazionale. In altri casi si ritiene sufficiente il requisito della titolarità di un'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, con riguardo alla fornitura di servizi di informazione abbonati. Altri soggetti ritengono tuttavia che tale requisito non sia sufficiente e che vada accompagnato da ulteriori requisiti sulla effettiva capacità di offerta di tali servizi, con riferimento ad esempio ad adeguate garanzie sulla interoperabilità del servizio, sui livelli minimi di qualità nell'offerta alla clientela, sull'aggiornamento sistematico delle informazioni fornite e sulla solidità finanziaria. Viene in altri casi considerato come requisito essenziale la disponibilità gratuita della base di dati unica costituita ai sensi della delibera n. 36/02/CONS. Viene infine da più parti sottolineata la necessità di rendere disponibili tali numerazione esclusivamente per l'offerta sull'intero territorio nazionale.

15. L'Autorità ritiene che il possesso di un'autorizzazione all'offerta di servizi di comunicazione elettronica che includa la fornitura di servizi di informazioni abbonati sia requisito sufficiente, sotto il profilo del titolo autorizzatorio, per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY. Tuttavia, come previsto dal codice, ed in particolare dall'art. 28, comma 1, risulta a parere dell'Autorità, opportuno definire le specifiche condizioni di attribuzione dei diritti d'uso in relazione alla fornitura del servizio di informazione abbonati, al fine di garantire l'uso efficiente delle numerazioni nel rispetto delle finalità di sviluppo della concorrenza e di tutela dell'utenza. Tali condizioni riguardano in particolare, l'obbligo di avviare il servizio entro un periodo determinato di tempo (a partire dall'attribuzione di diritti d'uso), la raggiungibilità delle numerazioni 12XY dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica e da tutto il territorio nazionale, l'offerta di informazioni relative a tutti gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, l'adozione da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, il rispetto da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.

16. Nell'offerta di servizi di informazione abbonati è frequentemente previsto il servizio addizionale c.d. di «completamento di chiamata», che consente di raggiungere direttamente la numerazione per la quale sono richieste informazioni. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, configurandosi il «completamento della chiamata» come servizio telefonico accessibile al pubblico, esso dovrebbe essere espletato solamente da un soggetto autorizzato alla fornitura di tale servizio. Pertanto, in presenza di tale circostanza, appare necessario prevedere, per l'attribuzione dei diritti d'uso, il possesso di un'autorizzazione generale che includa la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

B. L'Autorità ritiene opportuno proporre i seguenti requisiti e condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati:

B1. Il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati è il requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, fatto salvo il caso dell'offerta del servizio di «completamento della chiamata» per la quale risulta necessario il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico;

B2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice delle comunicazioni, sono previste le seguenti condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY:

B2.1. la raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali;

B2.2. la raggiungibilità del servizio da tutto il territorio nazionale;

B2.3. la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite dall'Autorità per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili;

B2.4. il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni;

B2.5. la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso ad essere riportati nell'elenco accessibile attraverso il servizio di informazione abbonati (p.e. base di dati ex delibera n. 36/02/CONS), assicurando altresì il costante aggiornamento di tali informazioni;

B2.6. l'avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro novanta giorni dall'attribuzione dei relativi diritti d'uso;

B2.7. i diritti d'uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati sono revocati qualora l'impresa interrompa il servizio per più di novanta giorni.

17. Relativamente alle modalità di attribuzione dei diritti d'uso, viene sottolineata da tutti i soggetti la necessità di garantire procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione, basate in genere sul criterio del «primo arrivato - primo servito». Viene inoltre rilevata l'importanza di adottare adeguate procedure per risolvere eventuali conflitti sulle richieste di numerazione. Tali procedure dovrebbero in particolare essere utilizzate in sede di prima attribuzione dei diritti d'uso (si veda al riguardo la sezione 5 seguente). In merito infine alle numerazioni effettivamente assegnabili agli operatori, i soggetti intervenuti nel procedimento hanno generalmente sottolineato l'esigenza di assegnare, a regime, più di una numerazione (fino a tre numeri a ciascun soggetto), al fine di poter specializzare i servizi offerti, ad esempio su base nazionale o internazionale.

18. In merito alle modalità di attribuzione, l'Autorità ritiene in primo luogo necessario limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, quanto meno nella prima fase di avvio operativo di tali numerazioni. Ciò in considerazione del limitato numero di numerazioni a quattro cifre disponibili e della esigenza di favorire l'ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Per ciò che riguarda le procedure di attribuzione dei diritti d'uso, l'Autorità ritiene che i criteri di norma adottati per le altre numerazioni previste dal Piano di numerazione, ovvero l'attribuzione sulla base della data della domanda e laddove possibile, sulla base delle preferenze indicate dai richiedenti, debba risultare applicabile anche alle numerazioni in questione. Inoltre dovrebbe essere prevista la possibilità di attribuire numerazioni anche ad eventuali soggetti terzi che, seppur in possesso dei requisiti per l'attribuzione di numerazioni alla fornitura di servizi di informazione abbonati, non ritengono di dover richiedere direttamente l'attribuzione dei relativi diritti d'uso, sulla base di quanto previsto ad esempio per le numerazioni su codice 803 o 892.

19. In ultimo, relativamente alla esigenza prospettata da alcuni soggetti di associare, in maniera mnemonica, le numerazioni 12XY, ed in particolare le due ultime cifre, ad altre numerazioni già in uso dagli stessi soggetti, si osserva quanto segue. L'art. 24, comma 2, del Piano di numerazione prevede l'utilizzazione di numerazioni 12XY con X diverso da 0, 1, 2 o 3. Alcuni soggetti hanno tuttavia segnalato che tale previsione esclude la possibilità di assegnare una numera-

zione le cui cifre XY possano essere associate a numerazioni già in uso e note al pubblico, ponendo gli stessi in posizione di disparità rispetto ad altri soggetti. Alla luce di tale circostanza, l'Autorità ritiene opportuno che, ferma restando la previsione di non attribuire alcune numerazioni particolari (p.e. 1200, 1212, 1224, 1234) di immediata riconoscibilità e tali da assicurare un evidente vantaggio competitivo, possano essere incluse nelle numerazioni assegnabili alcune delle numerazioni attualmente non attribuibili modificando in tal senso la delibera n. 9/03/CIR.

C. L'Autorità intende proporre le seguenti modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY:

C1. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che include i servizi di informazione abbonati può richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni 12XY per l'offerta diretta di tali servizi;

C2. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni può richiedere i diritti d'uso di una delle numerazioni 12XY per conto di altra impresa autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico (in possesso dei requisiti di cui al punto B2), allegando alla richiesta il contratto stipulato tra le due imprese;

C3. Fatto salvo quanto previsto successivamente in merito alle procedure di prima attribuzione, il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

5) *Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati.*

20. Nel corso del procedimento è stata segnalata l'esigenza di provvedere alla prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY in tempi brevi al fine di potere tempestivamente avviare le attività necessarie alla apertura delle numerazioni e dei relativi servizi al pubblico. È stata anche segnalata la necessità di prevedere una specifica procedura che, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione assicuri parità di trattamento tra tutti i soggetti potenzialmente interessati nella fase di prima attribuzione delle numerazioni in parola.

21. L'Autorità condivide l'esigenza di attribuire i diritti d'uso delle numerazioni il più sollecitamente possibile, successivamente alla approvazione delle procedure di attribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27, comma 8, del codice delle comunicazioni. In merito alla prima attribuzione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una procedura attraverso la quale, a partire dalle preferenze espresse dalle imprese, si provveda ad attribuire le eventuali numerazioni richieste da due o più soggetti a mezzo di estrazione a sorte. Tale procedura è di seguito descritta:

1) entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento, ciascuna impresa in possesso dei requisiti soggettivi richiede una numerazione preferenziale per servizi di informazioni abbonati. L'impresa allega altresì alla richiesta una lista, ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori cinquantanove numerazioni;

2) successivamente al termine sopra indicato, il Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire le numerazioni sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro lo stesso termine;

3) nel caso di coincidenza tra richieste di numerazioni, si effettua un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione. All'impresa, o alle imprese, escluse dal sorteggio sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze consegnata all'atto della richiesta. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione, all'impresa o alle imprese escluse, delle numerazioni indicate in posizione successiva nella lista di preferenze, purchè non già attribuite;

4) la procedura di cui al punto precedente si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato;

5) a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, il Ministero delle comunicazioni attribuisce le numerazioni per il servizio informazione abbonati secondo la procedura di cui al punto C precedente.

D. L'Autorità propone la procedura descritta al paragrafo 21 per la prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY.

6) *Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza.*

22. Come previsto dall'art. 1 del Piano di numerazione, i servizi di informazioni abbonati riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e possono essere offerti anche con caratteristiche evolute. Appare opportuno precisare alcune delle modalità attraverso le quali tali servizi possono essere offerti al fine di fornire le necessarie garanzie e tutele per l'utenza. In primo luogo, come già evidenziato al precedente paragrafo 14, i servizi in questione dovranno essere in grado di fornire informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune categorie ristrette di abbonati. I servizi potranno essere inoltre offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre non si ritiene coerente con la normativa vigente l'offerta di tali servizi attraverso siti web specializzati raggiungibili in modalità «dial up» attraverso una numerazione 12XY. Più in generale non potrà essere offerto l'accesso «dial up» ad Internet attraverso tali numerazioni.

23. Il servizio di completamento della chiamata consente all'utente di raggiungere la numerazione ottenuta dal servizio informazione abbonati attraverso il servizio medesimo. La fornitura di questo servizio aggiuntivo senza particolari cautele consentirebbe l'accesso da una linea di utente a numerazioni per le quali potrebbero essere state previste, per la medesima linea, restrizioni attraverso blocco selettivo o permanente di chiamata. Inoltre l'accesso da servizio informazione abbonati a numerazioni per servizi a sovrapprezzo, attraverso il completamento della chiamata, potrebbe non consentire all'utente di apprezzare in maniera corretta il costo del servizio a sovrapprezzo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che alcune numerazioni, quali ad esempio quelle internazionali e per servizi a sovrapprezzo, siano escluse dal servizio di completamento della chiamata. Ciò da una parte consente una migliore tutela del consumatore e dall'altra costituisce una barriera all'utilizzo delle numerazioni 12XY per finalità diverse da quelle previste dal piano di numerazione.

E. L'Autorità ritiene opportuno specificare che:

E1. Sulle numerazioni 12XY è possibile offrire servizi di informazione abbonati, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata, fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.

E2. Sulle numerazioni 12XY non è possibile offrire servizi di accesso ad Internet, in qualunque modalità realizzati ed altresì servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati;

E3. Il servizio di completamento della chiamata non può essere offerto verso le numerazioni internazionali e verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo.

24. Nel corso del procedimento alcuni soggetti hanno segnalato che il mantenimento, successivamente all'apertura delle numerazioni 12XY, della possibilità di offrire servizi di informazione abbonati su numerazioni diverse da queste ultime con riferimento alle numerazioni in decade 4 (tra cui le conosciute numerazioni 412) potrebbe

creare effetti distorsivi sul mercato. Al riguardo viene fatto notare che le numerazioni in decade 4 sono ad uso esclusivo degli operatori di rete e di servizi di telefonia pubblica che rilegano direttamente gli utenti e che pertanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nella fattispecie di servizi di informazione abbonati, non sarebbero in grado di competere, a parità di condizioni, con tali operatori. Ciò potrebbe pregiudicare lo sviluppo di una effettiva concorrenza su tali servizi, in quanto l'utenza sarebbe «vincolata» ai servizi offerti dagli operatori di accesso. Altri soggetti fanno al contrario notare come la coesistenza di un'offerta di servizi su numerazioni 12XY e su numerazioni in decade 4 sarebbe coerente con la normativa vigente.

25. In merito a tale aspetto, occorre osservare che il codice delle comunicazioni prevede espressamente che l'Autorità stabilisca il piano di numerazione «in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico». Nel caso di specie, qualora non venisse a cessare l'offerta di servizi informazione abbonati in decade 4, gli operatori di accesso potrebbero usufruire di numerazioni pregiate e non disponibili ad altri soggetti, potenzialmente più brevi e di facile memorizzazione, non sarebbe quindi rispettato il principio di parità di trattamento fra tutti i fornitori di servizi. Tra l'altro tali numerazioni (in particolare il 412) sono comuni a tutti gli operatori di accesso e potrebbero generare incertezze agli utenti sull'identità del fornitore del servizio e sui costi effettivi, qualora un utente acceda al servizio da reti differenti (ad esempio da rete mobile e fissa). Peraltro nel caso di offerta del c.d. «completamento di chiamata», si costituirebbe una violazione del principio tassativo per il quale le numerazioni in decade 4 sono dedicate a servizi interni di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi.

26. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene pertanto che l'apertura delle numerazioni 12XY debba essere accompagnata da un contestuale divieto di offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 al fine di assicurare un assetto concorrenziale neutrale, sotto il profilo della numerazione, e coerente con il diritto comunitario. Tale previsione inoltre garantisce ulteriore tutela e certezze per il cliente finale.

F. L'Autorità ritiene opportuno proporre che, a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY, venga a cessare l'offerta di servizi di informazioni abbonati sulle numerazioni in decade 4.

7) *Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12XY.*

27. L'art. 35 del codice delle comunicazioni prevede che i contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. A tal fine, appare opportuno assumere come riferimento per la fissazione di tali criteri, i valori stabiliti dal codice delle comunicazioni nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del codice fissa un contributo di 27.750 euro per i codici a quattro cifre per servizi di assistenza clienti «customer care». Il contributo per i codici, a quattro cifre, di carrier selection o di accesso a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 euro. Infine, si noti che il contributo per un numero a cinque cifre su codice 163 o 164 risulta pari sempre a 111.000 euro.

28. Il confronto con le numerazioni per servizi di assistenza clienti non appare significativo, in quanto tali servizi, offerti gratuitamente per il chiamante, riguardano principalmente i soli clienti di un operatore mentre una numerazione 12XY risulta a disposizione di tutta l'utenza. Pertanto, appare ragionevole definire un contributo superiore a quello previsto per i codici a quattro cifre per assistenza clienti. Tenuto conto dei valori previsti, per le numerazioni esistenti, dal codice delle comunicazioni e considerato il ridotto numero di numerazioni allo stato disponibili appare opportuno, anche al fine di garantire l'uso efficiente di tali numerazioni, definire un valore di contribuzione annuale compreso tra 55.500 e 111.000 euro.

G. L'Autorità propone di fissare il valore del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY nella misura compresa tra 55.500 euro c 111.000 euro.

04A03603

DELIBERAZIONE 23 marzo 2004.

Trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2 della delibera n. 129/02/CONS del 16 aprile 2002. Proroga dei termini. (Deliberazione n. 67/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 marzo 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e, in particolare l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4;

Vista la delibera n. 236/01/CONS, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2001, n. 150;

Vista la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante «Informativa economica di sistema», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2002, n. 100, ed in particolare l'art. 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

Vista la propria delibera n. 129/03/CONS «Modifica alla delibera n. 236/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2001, n. 150, recante la disciplina per la trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e, in particolar modo l'art. 1, comma 1;

Considerata la necessità di prorogare i termini dell'adempimento di cui all'art. 10, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS al fine di consentire agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato di adeguare i propri processi di organizzazione alle esigenze dettate dall'adempimento telematico ed al fine di consentire all'Autorità di fornire agli stessi enti tutte le necessarie informazioni per l'utilizzazione degli strumenti necessari alla trasmissione;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Proroga dei termini

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2 della delibera n. 129/02/CONS è prorogato, limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno 2003, al 15 giugno 2004. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 23 marzo 2004

Il presidente: CHELI

04A03602

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione «Missioni Cristiane Internazionali - Avventisti del 7º Giorno - Movimento di Riforma», in Tortoreto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, composto di diciassette articoli, dell'Associazione «Missioni Cristiane Internazionali - Avventisti del 7º Giorno - Movimento di Riforma», con sede in Tortoreto (Teramo), frazione Salino.

04A03847

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, Rocchetta Vara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Rocchetta Vara (Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Giustina, con sede in Rocchetta Vara (Spezia).

04A03849

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS.ma Annunziata, in Sesta Godano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in Sesta Godano (Spezia), frazione Cornice.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Colombano Abate, con sede in Sesta Godano (Spezia), frazione Cornice.

04A03850

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria dell'Aiuto, in Castellaneta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di S. Maria dell'Aiuto, con sede in Castellaneta (Taranto).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A03851

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Francesco d'Assisi, in Osiglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di S. Francesco d'Assisi, con sede in Osiglia (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia SS. Nome di Maria, con sede in Osiglia (Savona).

04A03852

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, in Roccavignale.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita dei SS. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, con sede in Roccavignale (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A03853

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Agostino, in Murialdo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di S. Agostino, con sede in Murialdo (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Murialdo (Savona).

04A03854

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Madonna della Neve, in Mallare

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita della Madonna della Neve, con sede in Mallare (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Nicola, con sede in Mallare (Savona).

04A03855

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Angeli Custodi, in Plodio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita dei SS. Angeli Custodi, con sede in Plodio (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Andrea, con sede in Plodio (Savona).

04A03856

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Calizzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Calizzano (Savona), fraz. Vetria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Calizzano (Savona), fraz. Vetria.

04A03857

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, in Calizzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita dei SS. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, con sede in Calizzano (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria e S. Lorenzo, con sede in Calizzano (Savona).

04A03858

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Borromeo e Nicolò, in Cosseria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene estinta la Confraternita dei SS. Borromeo e Nicolò, con sede in Cosseria (Savona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria Immacolata, con sede in Cosseria (Savona).

04A03859

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Rocco, in Lioni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2004, viene estinta la Parrocchia di S. Rocco, con sede in Lioni (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia «Santa Maria Assunta», con sede in Lioni (Avellino).

04A03861

Riconoscimento della personalità giuridica della «Prima Chiesa del Cristo, Scientista», in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, composto di dodici articoli, della «Prima Chiesa del Cristo, Scientista», con sede in Firenze.

04A03862

Riconoscimento della personalità giuridica della «Chiesa Cristiana Biblica», in S. Maria di Sala

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, composto di sedici articoli, della «Chiesa Cristiana Biblica», con sede in S. Maria di Sala (Venezia).

04A03863

Trasferimento della sede e nuova denominazione della Pia Unione «Seguimi», in Teramo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, è approvato il trasferimento della sede da Teramo a Roma della Pia Unione «Seguimi» che sarà denominata da tale data Associazione laicale «Seguimi».

04A03860

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di «S. Bartolomeo Apostolo», in Melazzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2004, la Parrocchia di «S. Bartolomeo Apostolo» ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia dei «Santi Bartolomeo apostolo e Guido vescovo», con sede in Melazzo (Alessandria).

04A03848

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 aprile 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1975
Yen giapponese	126,92
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,65560
Corona svedese	9,1363
Franco svizzero	1,5495
Corona islandese	87,18
Corona norvegese	8,3080
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58630
Corona ceca	32,163
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6471
Lira maltese	0,4238
Zloty polacco	4,7295
Leu romeno	40788
Tallero sloveno	238,4700
Corona slovacca	40,065
Lira turca	1627416
Dollaro australiano	1,5781
Dollaro canadese	1,6013
Dollaro di Hong Kong	9,3349
Dollaro neozelandese	1,8276
Dollaro di Singapore	1,9948
Won sudcoreano	1366,53
Rand sudafricano	7,6800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04034

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Folinato»

Estratto decreto n. 50 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Emmepi - Pharma S.a.s. di Pedrani M. & C., con sede in via Libertà n. 25 Samarate - Varese, con codice fiscale 02048230128.

Medicinale: CALCIO FOLINATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033520014/G - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033520026/G - «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia n. 6 Milano, con codice fiscale 03481280968.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 136 del 19 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming n. 2 Verona, con codice fiscale n. 00212840235, è ora trasferita alla società: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 00867200156.

Medicinale: ACID STOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 034417016 - «500 mg compresse masticabili» 36 compresse masticabili (sospesa);

A.I.C. n. 034417028 - «500 mg compresse masticabili» 75 compresse masticabili (sospesa).

Medicinale: BRONCHENOLO ANTIFLÙ.

Confezione: A.I.C. n. 028363024 - «500 mg + 50 mg granulato per soluzione orale gusto limone senza zucchero» 10 bustine 5 g.

Medicinale: BRONCOMUCIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029550011 - «adulti sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 029550023 - «bambini sciroppo» flacone 150 ml (sospesa).

Medicinale: BRONCONAIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033530039 - «sciroppo» flacone 120 ml;

A.I.C. n. 033530041 - «12 capsule molli a contenuto liquido».

Medicinale: CORSODYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 014371037 - «200 mg/100 ml soluzione per mucosa orale» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 014371052 - «200 mg/100ml spray per mucosa orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 014371064 - «1 g/100 g gel dentale» 12 tubi 50 g (sospesa);

A.I.C. n. 014371076 - «1 g/100 g gel dentale» 1 tubo 50 g (sospesa);

A.I.C. n. 014371088 - «1 g/100 g gel dentale» 1 tubo 30 g.

Medicinale ENO.

Confezioni:

A.I.C. n. 017612021 - 10 bustine 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 017612033 - «gusto arancia» 10 bustine 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 017612045 - «gusto limone» 10 bustine 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 017612058 - 1 flacone 150 g (sospesa);

A.I.C. n. 017612060 - «gusto arancia» 1 flacone 150 g (sospesa);

A.I.C. n. 017612072 - «gusto limone» 1 flacone 150 g (sospesa).

Medicinale MIDY VITAMINA C 1000.

Confezione A.I.C. n. 028303016 - 12 bust. 1000 mg senza zucchero (sospesa).

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxem Hib»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 269 del 17 marzo 2004

Medicinale: VAXEM HIB.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale 01392770465.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità B13.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si esprime parere favorevole alla eliminazione del conservante mertiolato dalla formulazione del vaccino monodose iniettabile, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028780043 - soluzione iniettabile uso intramuscolare - 1 flacone 0,5 ml, contenitore monodose;

A.I.C. n. 028780056 - soluzione iniettabile uso intramuscolare - 1 siringa preriempita 0,5 ml, contenitore monodose.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantac»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 270 del 17 marzo 2004

Medicinale: ZANTAC.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024448033 - 50 mg/5 ml soluzione iniettabile - 10 fiale, varia a: «50 mg/5 ml, soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becolex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 271 del 17 marzo 2004

Medicinale: BECOLEX.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Giacomo Chiesi, c.a.p. 43100 Italia, codice fiscale 00959190349.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029137027 - «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 10 compresse, varia a: «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 10 compresse;

A.I.C. n. 029137039 - «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 30 compresse, varia a: «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bidiclin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 272 del 17 marzo 2004

Medicinale: BIDICLIN.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01697370342.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029139021 - «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 10 compresse, varia a: «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 10 compresse;

A.I.C. n. 029139033 - «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 30 compresse varia a: «5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prenacid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 274 del 17 marzo 2004

Medicinale: PRENACID.

Titolare A.I.C.: SIFI. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36, c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» a «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 023730029 - «Collirio» 10 ml 0,25 %;

A.I.C. n. 023730043 - «Pomata oftalmica» 10 g 0,25 %;

a:

A.I.C. n. 023730029 - «0,25% Collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 023730043 - «0,25% Unguento oftalmico» tubo 10 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxilin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 275 del 17 marzo 2004

Medicinale: OXILIN.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo n. 134/138, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale 00431030584.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da:

A.I.C. n. 025813015 - «Flacone collirio» 5 ml;

A.I.C. n. 025813027- «Flacone collirio» 10 ml (sospesa);

a:

A.I.C. n. 025813015 - «0,25% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025813027 - «0,25% collirio, soluzione» 1 flacone 10 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «Flacone collirio 10 ml» (A.I.C. n. 025813027), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A03747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uni Dur»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 278 del 17 marzo 2004

Medicinale: UNI DUR.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, c.a.p. 20148, Italia, codice fiscale 007482210150.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da:

A.I.C. n. 028158018 - 30 compresse a rilascio prolungato 600 mg;

A.I.C. n. 028158020 - 40 compresse a rilascio prolungato 400 mg;

a:

A.I.C. n. 028158018 - «600 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 028158020 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carteol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 280 del 17 marzo 2004

Medicinale: CARTEOL.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36 - c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 026057012 - collirio 1% 5 ml;

A.I.C. n. 026057024 - collirio 2% 5 ml;

a:

A.I.C. n. 026057012 - «1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 026057024 - «2% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colbiocin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 281 del 17 marzo 2004

Medicinale: COLBIOCIN.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36 - c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da A.I.C. n. 020605022 - pomata oftalmica 5 g;

a A.I.C. n. 020605022 - «unguento oftalmico» tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sificetina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 282 del 17 marzo 2004

Medicinale: SIFICETINA.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36 - c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono altresì autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da A.I.C. n. 012336020 - pomata oftalmica 5 g 1%;

a A.I.C. n. 012336020 - 1% unguento oftalmico tubo 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genticol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 285 del 17 marzo 2004

Medicinale: GENTICOL.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36 - c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 023290024 - collirio 10 ml;

A.I.C. n. 023290048 - pomata oftalmica 10 g;

a:

A.I.C. n. 023290024 - «0,3% collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 023290048 - «0,3% unguento oftalmico» tubo 10 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micotef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 286 del 17 marzo 2004

Medicinale: MICOTEF.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 00738480151.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da A.I.C. n. 023491160 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi da 150 ml;

a A.I.C. n. 023491160 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso da 150 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dentinale»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 287 del 17 marzo 2004

Medicinale: DENTINALE.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Turati, 3 - c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 12305380151.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da A.I.C. n. 008891018 - tubo g 25;

a A.I.C. n. 008891018 - 0,5% + 0,5% pasta gengivale tubo 25 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Delta Cortilen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 288 del 17 marzo 2004

Medicinale: BIO DELTA CORTILEN.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36, c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 013421033 - Collirio 3 ml;

A.I.C. n. 013421045 - Pomata oftalmica 3 g;

a:

A.I.C. n. 013421033 - «0,5% + 0,5% collirio, soluzione» 1 flacone 3 ml;

A.I.C. n. 013421045 - «0,5% + 0,5% Unguento oftalmico» tubo 3 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eubetal Antibiotico».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 290 del 17 marzo 2004

Medicinale: EUBETAL ANTIBIOTICO.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36, c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da:

A.I.C. n. 020558019 - Collirio 3 ml;

A.I.C. n. 020558021 - Pomata oftalmica 3 g;

a:

A.I.C. n. 020558019 - «Collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone 3 ml;

A.I.C. n. 020558021 - Unguento oftalmico tubo 3 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iodio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 291 del 17 marzo 2004

Medicinale: IODIO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano n. 96, c.a.p. 00128, Italia, codice fiscale 00466350428

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da:

A.I.C. n. 031791015/G - soluzione idroalcoolica «I» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031791027/G - soluzione idroalcoolica «I» flacone 25 ml;

A.I.C. n. 031791039/G - soluzione idroalcoolica «I» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031791041/G - soluzione idroalcoolica «I» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031791054/G - soluzione idroalcoolica «I» flacone 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031791066/G - soluzione idroalcoolica «I» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031791078/G - soluzione idroalcoolica «II» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031791080/G - soluzione idroalcoolica «II» flacone 1000 ml;

a:

A.I.C. n. 031791015/G - «7% + 5% soluzione cutanea» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031791027/G - «7% + 5% soluzione cutanea» 1 flacone 25 ml;

A.I.C. n. 031791039/G - «7% + 5% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031791041/G - «7% + 5% soluzione cutanea 1 flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031791054/G - «7% + 5% soluzione cutanea» 1 flacone 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031791066/G - «7% + 5% soluzione cutanea» 1 flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031791078/G - «2% + 2,5% soluzione orale» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031791080/G - «2% + 2,5% soluzione orale» 1 flacone 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: soluzione idroalcoolica «I» flacone 100 ml (A.I.C. n. 031791039/G), soluzione idroalcoolica «I» flacone 250 ml (A.I.C. n. 031791041/G), soluzione idroalcoolica «I» flacone 500 ml (A.I.C. n. 031791054/G), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A03736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfato sodico acido».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 292 del 17 marzo 2004

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano n. 96, c.a.p. 00128, Italia, codice fiscale 00466350428.

Variazione A.I.C.: adeguamento alla farmacopea ufficiale Xl edizione della denominazione del medicinale e della confezione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della denominazione del medicinale da:

FOSFATO SODICO ACIDO,

a:

SODIO FOSFATO.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

da:

A.I.C. n. 031786015/G - Clisma flacone 120 ml;

a:

A.I.C. n. 031786015/G - «16% + 6% soluzione rettale» flacone da 120 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actidil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 294 del 17 marzo 2004

Medicinale: ACTIDIL.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04100, Italia, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 018286068 - crema 20 g varia a: «0,2% crema», tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xantervit Eparina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 295 del 17 marzo 2004

Medicinale: XANTERVIT EPARINA.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36, c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica della dicitura da «uso esterno» ad «uso oftalmico».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da: A.I.C. n. 028235024 - pomata oftalmica 5 g;

a: A.I.C. n. 028235024 - «unguento oftalmico» tubo 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actifed Nasale»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 296 del 17 marzo 2004

Medicinale: ACTIFED NASALE.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156, km. 50, c.a.p. 04100, Italia, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 028139032 - Nebulizzatore 15 ml varia a: «0,05% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actifed Composto»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 297 del 17 marzo 2004

Medicinale: ACTIFED COMPOSTO.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04100, Italia, codice fiscale 04866591003;

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 021102037 - scriroppo 100 ml - varia a: «scriroppo» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otosporin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 300 del 19 marzo 2004

Medicinale: OTOSPORIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04100, Italia, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 031856014 - gocce otologiche 10 ml - varia a: «10.000 u.i./ml + 3.400 u.i./ml gocce auricolari, soluzione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto decreto n. 620 del 22 dicembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tyco Healthcare Deutschland GMBH, con sede in Gewerbepark 1, Neustadt/Donau, Germania.

Medicinale: OPTIRAY.

Confezioni:

A.I.C. n. 027674011 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027674023 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027674035 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674047 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674050 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027674062 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 027674074 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674086 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674098 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027674100 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674112 - «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674124 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674136 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674148 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674151 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027674163 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027674175 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 027674187 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml;

A.I.C. n. 027674199 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 30 ml;

A.I.C. n. 027674201 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml.

È ora trasferita alla società: Tyco Healthcare Italia S.p.A., con sede in via Rivoltana n. 2/D, Segrate, Milano, con codice fiscale n. 08641790152.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03691

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normacol Plus»

Con il decreto n. 800.5/R.M.418/D31 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

NORMACOL PLUS 30 bustine granuli 10 g uso orale - A.I.C. n. 033729017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Norgine Italia S.r.l., titolare della specialità.

04A03690

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid Fast»

Con il decreto n. 800.5/R.M.638/D32 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

MESULID FAST 30 compresse divisibili 400 mg - A.I.C. n. 029127014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare della specialità.

04A03689

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corandil»

Con il decreto n. 800.5/RM.398/D33 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

CORANDIL.

Astuccio 50 compresse 5 mg uso orale - A.I.C. n. 027011016;

Astuccio 30 compresse 20 mg uso orale - A.I.C. n. 027011028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Compagnia finanziaria e di partecipazioni CO.FI.DI.PA. S.r.l, titolare della specialità.

04A03694

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinco Ossido»

Con il decreto n. 800.5/R.M.12/D34 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ZINCO OSSIDO unguento 10% 450 g - A.I.C. n. 031308024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bioprogress S.p.a., titolare della specialità.

04A03695

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulis»

Con il decreto n. 800.5/R.M.192/D35 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ULIS 50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 024612032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LA.FA.RE. S.r.l., titolare della specialità.

04A03696

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ittiolo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.12/D36 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ITTIOLO 10% unguento 450 g - A.I.C. n. 031288020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bioprogress S.p.a., titolare della specialità.

04A03697

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eucardion»

Con il decreto n. 800.5/R.M.177/D37 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

EUCARDION IV flacone 500 mg - A.I.C. n. 028230011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dompé Biotec S.p.a., titolare della specialità.

04A03698

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «San»

Con il decreto n. 800.5/R.M.202/D38 del 26 marzo 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

SAN.

Collirio flacone 15 ml - A.I.C. n. 032763043;

Collirio flacone 20 ml - A.I.C. n. 032763056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare della specialità.

04A03699

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari nella forma farmaceutica solidi per uso orale, rilasciata alla società «Fatro S.p.a.», in Ozzano Emilia.

Con decreto n. 14 del 5 aprile 2004 è sospesa, su richiesta della società titolare per effettuazione di lavori di manutenzione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari nella forma farmaceutica solidi per uso orale, rilasciata alla società Fatro S.p.a., per la propria officina sita in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Estratti, sunti e comunicati - serie generale n. 612 del 13 marzo 2004.

Il decreto n. 14 del 5 aprile 2004 ha efficacia immediata.

04A03883

Conferimento di benemerenze sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2004, sulla proposta del Ministro della salute è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» a:

Abrignani prof. Sergio;
Actis Dato prof. Angelo;
Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro (A.I.R.C.);
Associazione Peter Pan Onlus;
Bernardi suor Palmira;
Caracciolo di Castagneto Agnelli Donna Allegra;
Carta dott. Antonio Maria (alla memoria);
Cova prof. Dario;
Di Benedetto dott. Giuseppe;
Fregosi Enzo - sottotenente dei Carabinieri (alla memoria);
Giacobbe sig. Daniele - comandante (alla memoria);
Giacomuzzi sig. Thomas - vice comandante (alla memoria);
Leo prof. Ermanno;
Longhini prof. Erminio;
Massimo prof.ssa Luisa;
Masto gr. uff. Rodolfo;
Mosca prof. Franco;
Niglio Gennaro - gen. di brigata dei Carabinieri;
Nobile prof. Franco;
Parravicini dott.ssa Anna Maria;
Pecorelli prof. Sergio;
Pileri prof. Alessandro;
Pinna sig. Gian Marco (alla memoria);
Ribatti Domenico - gen. di brigata dei Carabinieri;
Ricchi dott. Alessandro (alla memoria);
Rossi Brigante pres. Alfonso Maria;
Santoro prof. Eugenio;
Vannini prof.ssa Maria Antonietta;
Vegeto prof. Antonio;
Vosa prof. Carlo;
Zurlo dott. Anselmo;
Zürner sig. Helmut - comandante (alla memoria).

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2004, sulla proposta del Ministro della salute è stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» a:

Alberti sig.ra Silvana;
Andria prof. Generoso;
Bonaccorso dott.ssa Maria Emilia;
Cannatelli dott. Pasquale;
Iannetti dott.ssa Federica;
Keys prof. Ancel;
Liso prof. Vincenzo;
Maiella Antonio - ten. col. dei Carabinieri;
Martinucci dott. Marco Evi;
Morelati dott.ssa Fernanda;
Pellai dott. Alberto;
Pettinelli dott. Vincenzo;
Pisani Cerreti dott. Aldo;
Poli dott.ssa Francesca;
Pretto dott. Sergio;
Riccardi dott.ssa Donatella;
Scaccabarozzi dott. Gianfranco.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2004, sulla proposta del Ministro della salute è stata conferita l'attestazione «Al merito della sanità pubblica» a:

Caci Vincenzo - cap. della Guardia di Finanza;
Consulta provinciale del volontariato di Siena;
D'Angiolella Raffaele - gen. di brigata della Guardia di Finanza;
Lunardi dott. Federico;
Poggi dott. Ugo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2004, sulla proposta del Ministro della salute è stata conferita la medaglia di bronzo «Al merito della sanità pubblica» a:

Centro di riabilitazione polivalente Australia dell'A.S.L. Avellino 2;
Centro ricerca e formazione socio-sanitaria ed ambientale «Francesco Redi»;
Comitato autonomo per la lotta contro i tumori (C.A.L.C.I.T.);
Masello dott. Franco.

Da 04A03843 a 04A03846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33752 del 22 marzo 2004, è annullato parzialmente il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Marketing Sud, con sede in Bitonto - Bari, unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33790 del 24 marzo 2004, è rettificato il decreto direttoriale del 30 ottobre 2003, n. 33050 relativo alla società cooperativa a r.l. Coopcostruttori con sede legale in Argenta (Reggio Emilia) nella sola parte relativa al numero massimo dei lavoratori beneficiari del suddetto trattamento.

04A03755 - 04A03756

Provvedimenti concernenti l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 33692 del 16 marzo 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Scala, con sede in Frosinone, unità di Castrocielo (Frosinone), per il periodo dal 10 febbraio 2004 al 9 agosto 2004.

Con decreto n. 33685 del 16 marzo 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Sisas - Soc. italiana serie acetica sintetica, con sede in Milano - unità di Milano, per il periodo dal 22 dicembre 2001 al 21 giugno 2002.

04A03759

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33720 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aluvenice, con sede in Marghera (Venezia), unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 5 novembre 2002 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 33721 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tex Ind, con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 28 ottobre 2003 al 27 ottobre 2004.

Con decreto n. 33722 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Omega servizi, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 33723 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Selfin, con sede in Caserta, unità di Cagliari e Caserta, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 33724 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sistemi Informativi, con sede in Roma, unità di Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 33725 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Potenza, per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 33726 del 19 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Sartoria Mediterranea, con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Grumo Nevano (Napoli) per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 33684 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sisas - Soc. italiana serie acetica sintetica, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 22 dicembre 2000 al 21 dicembre 2001.

Con decreto n. 33697 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sepad, con sede in Milano, unità di Padova, per il periodo dal 18 maggio 2003 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 33698 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sisas, Soc. italiana serie acetica sintetica, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 22 dicembre 2001 al 21 giugno 2002.

Con decreto n. 33699 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.C. a r.l. Cooperativa fra produttori di latte, con sede in Cisterna di Latina, unità di Cisterna di Latina, per il periodo dal 1º giugno 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33700 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sorgenti San Paolo, con sede in Roma, unità di Nè (Genova), per il periodo dal 17 dicembre 2003 al 16 giugno 2004.

Con decreto n. 33701 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Filatura Quargnasca, con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dall'8 dicembre 2003 al 7 dicembre 2004.

Con decreto n. 33702 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ceramica Sole, con sede in Ceccano (Frosinone), unità di Ceccano (Frosinone), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2004.

Con decreto n. 33703 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.C. a r.l. AL.CI.NAV., con sede in Aulla loc. Albiano Magra (Massa), unità di Aulla località Albiano Magra (Massa), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 33704 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mariano Campanile, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 12 gennaio 2004 al 9 gennaio 2005.

Con decreto n. 33705 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne str., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Scala, con sede in Frosinone, unità di Castrocielo (Frosinone), per il periodo dal 10 febbraio 2004 al 9 agosto 2004.

Con decreto n. 33706 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Denso Thermal System, con sede in Poirino (Torino), unità di Avellino, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33707 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Transco, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emila), unità di Cassano Brianza (Lecco), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33708 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lepidor, con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33709 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fratelli Tallia Di Delfino, con sede in Strona (Biella), unità di Strona (Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33710 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Axis, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unità di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 29 ottobre 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 33712 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CBA, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria) e Montechiaro D'Asti, per il periodo dal 30 gennaio 2004 al 29 gennaio 2005.

Con decreto n. 33713 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio Antinea, con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 19 dicembre 2003 al 18 dicembre 2004.

Con decreto n. 33714 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. OMT in amministrazione straordinaria, con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 33715 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Maglio (Vicenza), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33718 del 16 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Moto Guzzi, con sede in Mandello Del Lario (Lecco), unità di Mandello Del Lario (Lecco), per il periodo dal 14 gennaio 2004 all'11 luglio 2004.

Con decreto n. 33756 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Polo Tessile Mediterraneo, con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanisetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33757 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Ditta Aurora Confezioni di Giuliana Eraldo, con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33758 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.n.c. FI.MA. Confezione di Ardizzon Luca & C., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33759 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Confezioni Italia di Cossalter Lara & C., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33760 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Ditta Alice Confezioni di Ardizzon Alice, con sede in Sommatino (Caltanissetta), unità di Sommatino (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33761 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Riesi Maglieria, con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33762 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lem Laser, con sede in Povoletto (Udine), unità di Campoformido (Udine), per il periodo dal 13 novembre 2003 al 12 novembre 2004.

Con decreto n. 33763 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. MGI Coutier Italia, con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 33764 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Men's Shoe, con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33765 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Barberis Mensa c/o Carrozzeria Bertone, con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 novembre 2003 al 23 novembre 2004.

Con decreto n. 33766 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazion aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Stir, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 4 febbraio 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33767 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Seam dal 1º gennaio 2003 incorporata per fusione nella soc. Intelme, con sede in Milano, unità varie, per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33768 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a Seam dal 1º gennaio 2003 incorporata per fusione nella soc. Intelme, con sede in Milano, unità di Bologna, Catania, Catanzaro, Como, Firenze, Forlì-Cesena, Lecco, Livorno, Milano, Napoli, Nuoro, Pisa, Rimini, Roma, Sassari, Sondrio, Varese, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 20 ottobre 2003.

Con decreto n. 33769 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fornileghe, con sede in Breno (Brescia), unità di Breno (Brescia), per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 33770 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Emac, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 33771 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tintoria Industriale Leone, con sede in Valdengo (Biella), unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2004.

Con decreto n. 33772 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ATB Riva Calzoni, con sede in Roncadelle (Brescia), unità di Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 1º novembre 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33773 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33774 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bari Fonderie Meridionali, con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 29 ottobre 2003 al 28 ottobre 2004.

Con decreto n. 33775 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Trust Plastron, con sede in Ceprano (Frosinone), unità di Asti, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1º luglio 2004.

Con decreto n. 33776 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Calzaturificio di Luzzi, con sede in Luzzi (Cosenza), unità di Luzzi c/da Gidora (Cosenza), per il periodo dal 16 ottobre 2003 al 15 aprile 2004.

Con decreto n. 33777 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Marketing Sud, con sede in Bitonto (Bari), unità di Trapani, Catania, Messina, Palermo, RC, per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33778 del 23 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Intelme dal 1º gennaio 2003 fusa per incorporazione nella Sean S.p.a., con sede in Milano, unità di Catania, Roma, Verona, per il periodo dal 1º settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33779 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. San Valeriano, con sede in Virle Piemonte (Torino), unità di Virle Piemonte (Torino), per il periodo dal 9 dicembre 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 33780 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere di Guarcino (già S.r.l. Valfina), con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Frosinone), Subiaco (Roma), per il periodo dal 21 novembre 2003 al 20 maggio 2004.

Con decreto n. 33781 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Nuova Adelchi, con sede in Tricase (Lecce), unità di Tricase (Lecce), per il periodo dal 3 settembre 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 33782 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Nuova Fima Imballaggi, con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dall'11 dicembre 2003 al 10 dicembre 2004.

Con decreto n. 33783 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. A. Zenato, con sede in Muggiò (Milano), unità di Muggiò (Milano), per il periodo dal 19 dicembre 2003 al 18 dicembre 2004.

Con decreto n. 33784 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. O.ME.GA. in liquidazione, con sede in Gaggio Montano (Bologna), unità di Gaggio Montano (Bologna), per il periodo dal 5 dicembre 2003 al 4 dicembre 2004.

Con decreto n. 33785 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Torcitura Giovanni Barili & C., con sede in Dorio (Lecco), unità di Dorio (Lecco), per il periodo dal 16 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004.

Con decreto n. 33786 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Donora Elettrodomestici, con sede in Monza (Milano), unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 33788 del 24 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ferri Logistica con sede in Corato (Bari), unità di Corato (Bari), per il periodo dal 12 settembre 2003 all'11 settembre 2004.

04A03757 - 04A03760 - 04A03761

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33686 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.C. a r.l. Cooperativa fra produttori di latte, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 33687 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sorgenti San Paolo, con sede in Roma, unità di Nè (Genova), per il periodo dal 17 dicembre 2003 al 16 dicembre 2004.

Con decreto n. 33688 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Filatura Quargnasca, con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dall'8 dicembre 2003 al 7 dicembre 2004.

Con decreto n. 33689 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ceramica Sole, con sede in Ceccano (Frosinone), unità di Ceccano (Frosinone), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2004.

Con decreto n. 33690 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.c. a r.l. AL.CI.NAV., con sede in Aulla loc. Albiano Magra (Massa), unità di Aulla loc. Albiano Magra (Massa), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 33691 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Mariano Campanile, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 12 gennaio 2004 al 9 gennaio 2005.

Con decreto n. 33693 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Denso Thermal System, con sede in Poirino (Torino), unità di Avellino, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33694 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Transco, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), unità di Cassano Brianza (Lecco), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33695 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Lepidor, con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33696 del 16 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fratelli Tallia Di Delfino, con sede in Strona (Biella), unità di Strona (Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

Con decreto n. 33729 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Polo Tessile Mediterraneo, con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33730 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Ditta Aurora Confezioni di Giuliana Eraldo, con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33731 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.n.c. FI.MA. Confezione di Ardizzon Luca & C., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33732 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.n.c. Confezioni Italia di Cossalter Lara & C., con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33755 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Intelme dal 1º gennaio 2003 fusa per incorporazione nella Seam S.p.a., con sede in Milano, unità di Catania, Roma, Verona, per il periodo dal 1º settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33733 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della Ditta Alice Confezioni di Ardizzon Alice, con sede in Sommatino (Caltanissetta), unità di Sommatino (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33734 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Riesi Maglieria, con sede in Riesi (Caltanissetta), unità di Riesi (Caltanissetta), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33735 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Lem Laser, con sede in Povoletto (Udine), unità di Campoformido (Udine), per il periodo dal 13 novembre 2003 al 12 novembre 2004.

Con decreto n. 33736 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. MGI Coutier Italia, con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 33737 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Men's Shoe, con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33738 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Barberis Mensa c/o Carrozzeria Bertone, con sede in Cornate d'Adda (Milano), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 novembre 2003 al 23 novembre 2004.

Con decreto n. 33739 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Stir, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 4 febbraio 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33740 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Seam dal 1º gennaio 2003 incorporata per fusione nella società Intelme, con sede in Milano, unità di Bologna, Catania, Catanzaro, Como, Firenze, Forlì-Cesena, Lecco, Livorno, Milano, Napoli, Nuoro, Pisa, Rimini, Roma, Sassari, Sondrio, Varese, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 20 ottobre 2003.

Con decreto n. 33741 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Seam dal 1º gennaio 2003 incorporata per fusione nella società Intelme, con sede in Milano, unità di Bologna, Catania, Catanzaro, Como, Firenze, Forlì-Cesena, Lecco, Livorno, Milano, Napoli, Nuoro, Pisa, Rimini, Roma, Sassari, Sondrio, Varese, per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33742 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fornileghe, con sede in Breno (Brescia), unità di Breno (Brescia), per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 33743 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Emac con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 33744 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Tintoria Industriale Leone, con sede in Valdengo (Biella), unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2004.

Con decreto n. 33745 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. ATB Riva Calzoni, con sede in Roncadelle (Brescia), unità di Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 33746 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33747 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Bari Fonderie Meridionali, con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 29 ottobre 2003 al 28 ottobre 2004.

Con decreto n. 33748 del 22 marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Trust Plastron, con sede in Ceprano (Frosinone), unità di Asti, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1º luglio 2004.

Con decreto n. 33753 del 22 marzo 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.p.a. RCS Quotidiani, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 33749 del 22 marzo 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Calzaturificio di Luzzi, con sede in Luzzi (Cosenza), unità di Luzzi c/da Gidora (Cosenza), per il periodo dal 16 ottobre 2003 al 15 aprile 2004.

04A03758 - 04A03762 - 04A03763

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa

(Croce d'Argento)

Al Col. (in congedo) Vincenzo Borgia, nato il 17 febbraio 1933 a Taranto con la seguente motivazione: Maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, fedele interprete di una gloriosa ed antica tradizione musicale ed autore di originali ed apprezzate composizioni, ha diretto il complesso con grandi doti umane e non comune talento artistico, ampliandone il repertorio, qualificandone ulteriormente il livello tecnico e conseguendo esaltanti successi, in patria ed all'estero, che hanno contribuito ad accrescere il prestigio dell'istituzione - Territorio nazionale ed estero 20 marzo 1972-31 dicembre 2000.

04A03774

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Ritiro della domanda di modifica della denominazione «Pecorino Romano» registrata a norma dell'art. 17 del regolamento (CEE) 2081/92.

Si comunica che la domanda di modifica della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003 è da ritenersi annullata dal presente comunicato.

04A03669

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per i trapianti d'organo, in Roma

Con decreto ministeriale 1º aprile 2004 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per i trapianti d'organo, con sede in Roma.

04A03881

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 5 aprile 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Escuela Campo Alegre-Caracas-Venezuela.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A03882

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Zurich Eurolife S.A. alla Euresa Life S.A., entrambe con sede in Lussemburgo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza del Lussemburgo ha approvato il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Zurich Eurolife S.A. alla Euresa Life S.A. entrambe con sede in Lussemburgo. Più in particolare il trasferimento riguarda alcuni contratti relativi al ramo I e tutto il portafoglio afferente i rami III e V.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A03726

Aumento del capitale sociale di «Dialogo Assicurazioni S.p.a.», in Assago Milanofiori

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 1º marzo 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica statutaria deliberata in data 1º dicembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Dialogo Assicurazioni S.p.a.» concernente l'aumento a pagamento del capitale sociale a euro 6.617.125,00.

04A03864

Aumento del capitale sociale di «Poste Vita S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota del 1º marzo 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 3 dicembre 2003 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «Poste Vita S.p.a.» concernente l'aumento a pagamento del capitale sociale da euro 200.000.000,00 a euro 230.000.000,00.

04A03865

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione delle misure di salvaguardia nel bacino del Tevere tra Castel Giubileo e la foce

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989 nella seduta del 3 marzo 2004 ha adottato le misure di salvaguardia relative al bacino del Tevere per il tratto da Castel Giubileo alla foce.

Tali misure di salvaguardia tutelano principalmente le risorse idriche dell'area in oggetto e disciplinano le attività antropiche nei corridoi fluviali del Tevere e dell'Aniene. La delibera di adozione delle misure di salvaguardia viene notificata insieme con la cartografia di specifico interesse ai comuni dell'area oggetto delle misure di salvaguardia:

Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Campagnano di Roma, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro Romano, Ciampino, Civitella San Paolo, Colonna, Fiano Romano, Fiumicino, Fontenuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Marcellina, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Monterosi, Morlupo, Nepi, Palestrina, Palombara Sabina, Poli, Pomezia, Riano, Rocca di Papa, Roma, Sacrofano, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Sutri, Tivoli, Trevignano Romano, Zagarolo.

La documentazione tecnica relativa alle misure di salvaguardia è comunque disponibile anche presso:

regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione regionale ambiente e protezione civile - Area 2A/08 «Difesa del suolo e Servizio geologico regionale» - Via Capitan Bavastro, 108 - Roma, tel. 06-5168-6060/6295;

provincia di Roma - Dipartimento 1º - Servizio n. 2 - Servizio geologico e difesa del suolo - Viale di Villa Pamphili, 84 - Roma, tel. 06-67664303;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi - Ufficio relazioni con il pubblico - Via Bachelet, 12 - 1º piano - Roma, tel. 06-49249255,

nonché sul sito internet www.abtevere.it

04A03897

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Regolamento della formazione continua del perito industriale per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione (in vigore dal 1º marzo 2004).

Art. 1.

Soggetti interessati

I periti industriali, che esercitano la libera professione, hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.

Il regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute al Consiglio nazionale e ai collegi ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.

I periti industriali che, in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno partecipato alle iniziative formative di seguito regolamentate potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento di formazione continua.

Art. 2.

Contenuto della formazione continua

La formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione del perito industriale.

Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del perito industriale ed in particolare le conoscenze tecnico-scientifiche, giuridiche, la sicurezza e l'ambiente, l'organizzazione, la qualità, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni.

Deve altresì avere ad oggetto, le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. Sono compresi elementi di diritto privato, pubblico, civile e penale e di giustizia anche alternativa (conciliazione ed arbitrato) ed altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione.

Art. 3.

Attività che costituiscono formazione continua e quantificazione dei crediti

Costituiscono attività di formazione professionale continua:

1) la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto formatore, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento;

2) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici anche monotematici di durata non inferiore a tre ore, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore.

L'iter formativo può inoltre essere assolto con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali:

1) la docenza in corsi di formazione, nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;

2) l'attività di relatore in convegni con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 2, regolarmente attestata;

3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree di cui all'art. 2;

4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle discipline di cui all'art. 2;

5) la risposta a quesiti per organismi tecnici della categoria o per organizzazioni esterne purché inerenti alle discipline di cui all'art. 2, comprovata da idonea documentazione;

6) il superamento di esami universitari (laurea, master universitari, perfezionamenti), nelle discipline di cui all'art. 2, risultanti da apposita documentazione rilasciata dalle università statali o riconosciute;

7) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 2, risultante da apposita attestazione; la partecipazione alle commissioni tecniche presso i collegi, gli organismi interprovinciali e il Consiglio nazionale; la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, EN, CTI ecc.); la partecipazione a corsi tecnico-scientifici di organismi di ricerca, istruzione e formazione;

8) partecipazione in qualità di commissari per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione;

9) l'attività professionale di particolare rilevanza;

10) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31, che ottengono crediti CFU (crediti formativi universitari);

11) formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale.

La quantificazione dei crediti è riportata nello schema di «Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi».

Art. 4.

Adempimenti per la formazione professionale continua

Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'albo al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire — in questa prima fase di avviamento del progetto — almeno:

dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;

venti crediti formativi nel corso del secondo anno solare;

trenta crediti formativi nel corso del terzo anno solare;

e comunque non meno di sessanta nel corso dei primi tre anni,

scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze e privilegiando le aree specifiche dell'attività professionale con particolare riferimento alla propria area.

Art. 5.

Controllo dello svolgimento della formazione

Ogni iscritto terrà a disposizione del proprio collegio un documento di autocertificazione nel quale sono cronologicamente elencate le diverse attività alle quali ha partecipato ed i relativi crediti acquisiti, nel corso dell'anno solare, il tutto come specificato all'art. 3.

Qualora l'iscritto intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

La vigilanza sull'applicazione del regolamento di formazione continua è demandata al collegio di appartenenza dell'iscritto. I collegi provinciali dovranno a tal fine istituire e pubblicizzare l'elenco degli iscritti che hanno ottenuto l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

Art. 6.

Certificazione

Il perito industriale, che intende acquisire la certificazione, richiederà al collegio la verifica del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso è tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.

La richiesta della certificazione presentata al collegio sarà convalidata previa verifica, entro sessanta giorni, nel caso di rilievi da parte del collegio, notificati al richiedente, il termine slitterà e decorrerà a partire dalla data di deposito della regolarizzazione.

Il rilascio della certificazione del percorso di formazione continua è sospeso nel caso in cui il perito industriale sia incorso in provvedimenti disciplinari.

Art. 7.

Creazione e criteri di impiego di un marchio ad hoc per certificare l'eccellenza nell'esercizio della libera professione

Il CNPI e la Fondazione Opificium intendono depositare un marchio per caratterizzare la certificazione dell'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

Il perito industriale che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto la certificazione richiesta, è autorizzato all'utilizzo del marchio.

Art. 8.

Provvedimenti

Il perito industriale, che non ottemperi all'assolvimento della formazione continua, non potrà fregiarsi del marchio e la relativa vigilanza viene demandata ai collegi.

Art. 9.

Aree di intervento della formazione continua

1) Discipline inerenti all'oggetto della professione del perito industriale.

2) Normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale).

3) Lingue.

4) Applicazioni informatiche.

5) Tecnologie e materiali innovativi.

6) Organizzazione.

7) Qualità, sicurezza, salute, ambiente.

8) Comunicazione.

9) Ordinamento professionale.

10) Elementi di giurisprudenza, diritto privato, pubblico, civile e penale.

11) Altre tematiche comunque funzionali all'esercizio della professione.

Ogni area di intervento può spaziare in argomenti di interesse generale o specifica area tematica. Il contenuto di ogni intervento formativo che si riterrà opportuno proporre farà parte di un elenco che si svilupperà in molteplici indicazioni e perfezionamenti. Le indicazioni più significative saranno prodotte dalle singole commissioni specialistiche, ma nessuna preclusione sarà fatta a proposte che giungano dai diversi livelli della categoria.

Art. 10.

Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUITI Corsi gestiti o patrocinati da CNPI/Opificium
Partecipazione a corsi di formazione/ aggiornamento, master e/o seminari	1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore	3 crediti per ogni evento
Docenza in corsi di formazione	2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni	4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	Fino a 10 crediti per ciascun libro o pubblicazione
Risposta a quesiti tecnici per gli organismi della categoria o per organizzazioni esterne.	1 credito ogni due quesiti, comprovati da idonea documentazione
Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute .	7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero	2 crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione
Partecipazione in qualità di commissari per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione	10 crediti
Attività professionale di particolare rilevanza	Da valutare a cura di CNPI/Opificium
Partecipazione a corsi gestiti dai consorzi IFTS istituiti ai sensi della legge 17 settembre 1997, n. 59, art. 31 che ottengono CFU	Il doppio dei crediti CFU ottenuti
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	10 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 6 mesi

Art. 11.

Disciplina di gestione della formazione continua

I soggetti organizzatori, dovranno garantire la regolarità della gestione in qualità della formazione, che può essere riassunta in:

1) definizione delle esigenze di formazione;

2) progettazione e pianificazione della formazione;

3) erogazione della formazione;

4) valutazione dei risultati della formazione utilizzando tutti gli strumenti cartacei o informatici, che documentino:

il soggetto formatore;

il titolo dell'intervento formativo;

la durata in ore;

il periodo di svolgimento;

i patrocini acquisiti;

la presenza e la frequenza dei partecipanti;

l'attestazione dei relatori e ogni altra informazione utile a determinare la qualità dell'evento formativo.

I collegi per gli eventi organizzati sul proprio territorio (anche non promossi o patrocinati da CNPI/Opificium), sono tenuti a darne comunicazione preventiva al consiglio nazionale che, oltre a fissarne i crediti formativi, provvederà alla pubblicità degli stessi sulla stampa di categoria, al fine di consentirne la partecipazione del maggior numero di periti industriali.

Le comunicazioni dei collegi a CNPI/Opificium, al fine di ottenere una corretta valutazione dei crediti, debbono contenere per ciascun evento organizzato tutti i riferimenti sopraelencati ai punti 1, 2, 3 e 4.

Art. 12.

Norme di attuazione

In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il consiglio nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

04A03771

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 8 della parte I dell'accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 14,30, presso la sede dellAran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Aran nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato);

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CONFSAL (firmato);

CISAL (firmato);

RDB - CUB (firmato);

UGL (firmato);

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente contratto d'interpretazione autentica.

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Trieste - Sezione lavoro - in relazione al ricorso della CGIL Federazione lavoratori della funzione pubblica di Trieste contro il comune di Trieste (R.G. n. 211/2002) nella udienza di discussione del 21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 8 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;

Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione della legge costituzionale n. 2/1993 (modificativa della legge costituzionale n. 1/1963) e dell'art. 1 della legge regionale n. 3/1998, con legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (art. 127) e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128);

Che il comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;

Che, pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il comparto regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, è rimessa ad una autonoma contrattazione;

Che nella citata legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun rinvio esplicito circa l'applicabilità al personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e Contratti nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni sindacali, né è nota alcuna disposizione in tal senso;

Che, pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle norme applicate negli atti del comune di Trieste esula dalle competenze delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;

Tuttavia, le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile alla vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le seguenti valutazioni:

1. la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;

2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;

3. le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno;

4. la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale;

5. ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate dall'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

Art. 1.

1. Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.

04A03725

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Comunicato concernente chiarimenti sulla finanziabilità dei debiti fuori bilancio

Premessa.

Con la circolare n. 1251 del 27 maggio 2003 e con il successivo comunicato del 18 giugno 2003, la Cassa depositi e prestiti ha fornito agli enti locali mutuatari i criteri per la finanziabilità dei debiti fuori bilancio.

Dopo un primo periodo di applicazione, risulta possibile ritornare su alcuni aspetti alla luce della casistica esaminata, anche in ragione dei principi elaborati nella successiva circolare n. 1253/03, che ha definito le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla CDP.

Le problematiche applicative emergenti riguardano:

a) i debiti derivanti da interessi e rivalutazione monetaria;

b) i debiti derivanti da risarcimento danni dovuto nel caso di occupazione d'urgenza divenuta illegittima;

c) i debiti risultanti da atto avente data anteriore al termine dell'8 novembre 2001, confermati, ovvero ridotti nell'importo, da un successivo atto con data decorrente dall'8 novembre 2001.

A) Interessi e rivalutazione monetaria.

In primo luogo, si conferma l'orientamento contenuto nella circolare CDP n. 1251/03, secondo cui la disciplina relativa ai debiti fuori bilancio, in coerenza con il principio sancito a livello costituzionale dall'art. 119, consente l'indebitamento per sostenere solo spese di investimento, pur ammettendo il ricorso allo stesso a determinate condizioni anche per le spese correnti, purché il relativo debito sia maturato anteriormente al termine dell'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 (cfr. art. 41, comma 4, legge n. 448/2001).

Per debito «maturato» si intende quello riferito a spese rispetto alle quali il correlato diritto di credito presenti contestualmente i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

La compresenza di tali requisiti costituisce condizione in genere rilevabile dalla data dell'atto da cui deriva il debito (data di deposito della sentenza, data di emissione della parcella o della fattura, data di approvazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consuntivo di aziende e consorzi, ecc).

La verifica della sussistenza di tale condizione trova una peculiare applicazione nel caso di debiti costituiti da interessi e rivalutazione monetaria, la cui maturazione è, per legge, intrinsecamente e direttamente correlata allo scorrere del tempo.

Per tale tipologia di debiti, gli enti, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, possono ottenere il finanziamento, limitatamente alla quota calcolabile anteriormente a tale termine e riconosciuta come debito a norma di legge, fatte salve le specifiche indicazioni evidenziate al successivo punto *B)*.

B) Risarcimento danni per occupazione d'urgenza divenuta illegittima.

Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, la Cassa ha adottato il criterio secondo il quale, al debito dell'ente corrisponde un diritto di credito certo, liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui è emesso il provvedimento conclusivo dell'esproprio (sia esso decreto, accordo bonario, sentenza).

L'importo indicato nel provvedimento — indennità ovvero risarcimento danni — rappresenta il corrispettivo dell'investimento, cui corrisponde un incremento nel patrimonio dell'ente.

Tale importo è ammissibile a finanziamento a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, nella misura definita alla data di deposito della sentenza o alla data di adozione di altro provvedimento conclusivo della procedura espropriativa.

Gli interessi e la rivalutazione monetaria, eventualmente riconosciuti in favore dell'espropriato nel provvedimento conclusivo, che ne abbia sancito il diritto alla percezione fino all'effettivo soddisfo, sono ammissibili al finanziamento secondo le seguenti modalità:

nella misura calcolabile fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze, rispettivamente adottati o depositate anteriormente all'8 novembre 2001;

nella misura calcolabile sino alla data di deposito, indipendentemente dal termine del 7 novembre 2001, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;

nella misura calcolabile alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio, rispettivamente sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001, nell'ipotesi, eccezionale, che interessi e rivalutazione vengano riconosciuti dai predetti atti.

È inoltre finanziabile quanto dovuto dall'ente nel caso di «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblica utilità», istituto introdotto e disciplinato dall'art. 43 del testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).

C) Debiti anteriori, confermati da atti con decorrenza 8 novembre 2001.

Nella casistica esaminata sono risultate particolarmente ricorrenti alcune fattispecie, sulle quali si ritiene utile focalizzare l'attenzione.

Nel caso di sentenza esecutiva depositata anteriormente all'8 novembre 2001, cui abbia fatto seguito a far data dall'8 novembre 2001 una sentenza di grado superiore, una pronuncia emessa in sede di giudizio di ottemperanza o un atto transattivo, si distinguono le seguenti ipotesi:

a) laddove si verta nell'ambito di spese di parte corrente, è ammesso a finanziamento l'importo nella misura liquidata dalla sentenza esecutiva di primo grado, a prescindere dall'eventuale maggiore importo risultante dalla successiva sentenza o dall'atto transattivo (e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio). Analogamente si procede nel caso in cui l'interposto appello venga rigettato e confermata la sentenza di primo grado. L'ammissibilità al finanziamento riguarda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria eventualmente indicati in sentenza, anche l'ulteriore quota, se riconosciuta e calcolata dalla data del deposito fino a data anteriore all'8 novembre 2001;

b) laddove si verta nell'ambito di spese di investimento, è ammesso a finanziamento l'importo superiore liquidato dalla sentenza successiva o risultante dall'atto transattivo nella misura riferibile all'investimento, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dall'8 novembre 2001, e comunque non oltre la data di deposito e nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo quanto precisato al precedente paragrafo *B)* del presente Comunicato;

c) i debiti derivanti da atti transattivi conclusi dall'8 novembre 2001, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sono ammissibili a finanziamento solo se connessi a spese di investimento e ascrivibili a taluna delle fattispecie di cui all'art. 194 T.U.E.L., nella misura comprendente per intero la spesa che ha natura di investimento, maggiorata dell'eventuale quota calcolabile anteriormente all'8 novembre 2001 per la spesa corrente, e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo quanto precisato al precedente paragrafo *B)* del presente Comunicato.

Si evidenzia, infine, la finanziabilità delle parcelle professionali emesse anteriormente all'8 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenerne il pagamento, depositato a decorrere dal predetto termine.

Adempimenti istruttori.

In tutti i casi in cui ricorrono richieste di finanziamento comprensive di spese aventi natura di parte corrente, la documentazione istruttoria, già prevista dalla circolare n. 1251/03 e dal successivo Comunicato CDP del 18 giugno 2003, dovrà essere integrata, ai fini dell'adesione, da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio, contenente la distinta dell'importo richiesto, con specifico riferimento alla quota per spese di investimento ed a quella per spese correnti.

A tale attestazione deve essere allegato l'analitico sviluppo del calcolo effettuato, ai fini della verificabilità della sua correttezza.

Per quanto riguarda le ipotesi di riconoscimento di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 194 TUEL è sempre necessario trasmettere, ai fini dell'adesione di massima, copia autenticata della sentenza esecutiva (per la lettera *d)*, ove esistente).

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi di riconoscimento di cui alla lettera *c)* dell'art. 194 TUEL, sempre ai fini dell'adesione di massima, è necessario che la delibera consiliare di riconoscimento del debito contenga l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio della società partecipata dall'ente locale non presenti una perdita nell'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale (art. 3, comma 19, legge 24 dicembre 2003, n. 350).

In ogni caso, l'importo complessivamente richiesto deve trovare corrispondenza nella delibera di riconoscimento del debito.

04A03892

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Sostituzione del commissario liquidatore della società Cooperativa dei Salassi a r.l., in Pont-Saint-Martin

Con deliberazione n. 890, in data 29 marzo 2004, la giunta regionale ha disposto la sostituzione del commissario liquidatore della società Cooperativa dei Salassi a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Pont-Saint-Martin, via E. Chanoux n. 76, ed ha nominato, in qualità di nuovo commissario liquidatore della società medesima il dott. Massimiliano Basilio di Torino.

04A03880

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione N. 195 del 10 marzo 2004:

Numero marchio	Impresa	Sede
85-PE	Laboratorio orafo di Marangoni Cristiano	Pescara

04A03678

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, in data 1º gennaio 2004, è decaduta dalla concessione del marchio di identificazione per metalli preziosi n. 63-NO e che, pertanto, con determinazione del segretario generale n. 96 del 15 marzo 2004 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

L'impresa ha denunciato, in data 30 gennaio 2004, ai Carabinieri di Cameri (Novara) lo smarrimento del punzone consegnato a suo tempo, recante l'impronta del marchio n. 63-NO.

Marchio	Denominazione impresa	Città
63-NO	Valenzoro di Grossi Danilo e C. S.n.c.	Cameri (NO)

04A03768

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401089/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77